



Invesco Funds

Prospetto

31 marzo 2011

Un fondo d'investimento a ombrello di diritto lussemburghese

Gli amministratori di Invesco Funds (gli "Amministratori") sono le persone responsabili delle informazioni contenute nel presente documento, comprese le Appendici. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che hanno impiegato la massima cura per assicurarsi di ciò), le informazioni contenute nel presente documento sono, alla data della pubblicazione, conformi ai fatti e non omettono nulla che possa pregiudicarne la correttezza. Gli Amministratori accettano di conseguenza ogni responsabilità al riguardo.

IMPORTANTE - In caso di dubbi sul contenuto del presente Prospetto, si prega di consultare il proprio intermediario, direttore di banca, legale, commercialista o altro consulente finanziario.

Il presente prospetto completo è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto completo approvato dall'autorità estera ed è stato depositato presso la Consob in data 06/05/2011.

Per Invesco Funds - Il Procuratore

Il presente Prospetto datato 31 marzo 2011 non è valido senza le Appendici A, B e C datate 31 marzo 2011.

Informazioni importanti

Tutti i termini maiuscoli utilizzati nel presente Prospetto avranno i significati ad essi attribuiti al capitolo "Definizioni" salvo che il contesto non indichi diversamente.

Il presente Prospetto contiene informazioni relative ai Comparti. Invesco Funds (la "SICAV") è autorizzata dall'organismo di vigilanza del Lussemburgo come OICVM ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 in materia di organismi d'investimento collettivo. Tale autorizzazione non implica che un'autorità lussemburghese abbia approvato i contenuti del presente Prospetto o i portafogli titoli detenuti dai Comparti. Qualsiasi dichiarazione contraria è non autorizzata e illegale. In particolare, l'autorizzazione della SICAV e dei Comparti da parte dell'autorità di vigilanza del Lussemburgo non costituisce una garanzia dello stesso riguardo alla performance dei Comparti, e l'autorità di vigilanza del Lussemburgo non sarà responsabile della performance o mancata performance della SICAV e dei Comparti.

Le ultime Relazioni sono disponibili presso la sede legale della SICAV e saranno inviate su richiesta agli investitori. Le Relazioni sono considerate parte integrante del Prospetto.

Per tutti i Comparti è disponibile un prospetto semplificato. Oltre a sintetizzare alcune informazioni importanti incluse del presente Prospetto, il prospetto semplificato contiene informazioni sull'andamento storico e sul *total expense ratio* per ciascun Comparto. Il prospetto semplificato può inoltre essere ottenuto presso la sede legale della SICAV o, su richiesta degli investitori di Hong Kong, Macao, Taiwan e Singapore, il Sub-Distributore e Rappresentante di Hong Kong può richiedere al Distributore Globale a Dublino di effettuare una spedizione del prospetto semplificato direttamente a tali investitori di Hong Kong, Macao, Taiwan o Singapore. Per gli investitori non di Hong Kong, il prospetto semplificato è inoltre disponibile sul sito internet di Invesco www.invesco.com.

Le dichiarazioni espresse in questo Prospetto, salvo ove altrimenti indicato, si basano sulle leggi e sulla prassi attualmente in vigore in Lussemburgo e sono soggette alle eventuali modifiche delle stesse leggi o prassi.

Nessuno è stato autorizzato a fornire informazioni o a rendere dichiarazioni, in relazione all'offerta delle Azioni, diverse da quelle contenute nel presente Prospetto e nelle Relazioni e, qualora tali informazioni o dichiarazioni siano fornite o rese, non devono essere considerate autorizzate dalla SICAV. La consegna del presente Prospetto (accompagnato o meno dalle Relazioni) o l'emissione di Azioni non dovrà, in alcuna circostanza, implicare che le attività della SICAV e dei Comparti siano rimaste immutate dalla data del presente.

La distribuzione del presente Prospetto e l'offerta di Azioni in alcune giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni. La SICAV invita le persone che vengano in possesso del presente Prospetto ad informarsi in merito a tali restrizioni e ad osservarle. Il presente Prospetto non rappresenta un'offerta o sollecitazione da parte di persone in giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a persone cui sia illegale proporre tale offerta o sollecitazione.

Le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi del United States Securities Act del 1933, e suoi emendamenti (la "Legge del 1933"), né registrate o qualificate in base alle leggi

in vigore nei singoli Stati e (salvo in un'operazione esente da registrazione ai sensi della Legge del 1933 e delle leggi vigenti in materia nei singoli Stati) le Azioni non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o nei suoi territori o possedimenti (gli "Stati Uniti"), né a Persone USA (come definite nel presente Prospetto) a prescindere dal luogo. La SICAV può, a sua discrezione, vendere Azioni a Persone USA in misura limitata e a condizione che tali acquirenti rendano una dichiarazione alla SICAV, finalizzata a soddisfare i requisiti imposti dalle leggi USA alla SICAV, che limitano il numero dei suoi Azionisti Persone USA, e ad assicurare che la SICAV non sia impegnata in un'offerta pubblica delle proprie Azioni negli Stati Uniti. Inoltre, la SICAV non è stata e non sarà registrata ai sensi del United States Investment Company Act del 1940, e suoi emendamenti (la "Legge del 1940") e gli investitori non avranno diritto ai benefici previsti dalla Legge del 1940. Sulla base delle interpretazioni della Legge del 1940 formulate dalla United States Securities and Exchange Commission relativamente agli organismi di investimento esteri, se in un Comparto oltre 100 proprietari effettivi delle Azioni sono Persone USA, la SICAV può essere assoggettata alla Legge del 1940.

La SICAV non offrirà né venderà intenzionalmente Azioni ad investitori ai quali sarebbe illegale effettuare tale offerta o vendita, o qualora tale offerta o vendita potrebbe assoggettare la SICAV ad imposizione od esporla ad altri svantaggi pecuniari ai quali la SICAV non sarebbe altrimenti assoggettata od esposta o che obbligasse la SICAV a registrarsi ai sensi della Legge del 1940. Le Azioni non possono essere detenute in violazione della legge o dei requisiti di un paese o di un'autorità governativa, compresi, senza limitazioni, i regolamenti di controllo sui cambi. Ogni investitore deve dichiarare e garantire alla SICAV che, tra l'altro, è in grado di acquisire Azioni senza violare le leggi vigenti. Lo Statuto prevede il diritto di riscattare forzatamente le Azioni detenute direttamente o effettivamente in contravvenzione a tali divieti.

È tuttavia previsto che la SICAV possa decidere di accettare sottoscrizioni di Azioni della SICAV da un numero limitato di investitori accreditati (ai sensi della Legge del 1933) negli Stati Uniti a condizione che la SICAV riceva prove soddisfacenti che la vendita di Azioni a tale investitore sia esente dall'obbligo di registrazione ai sensi delle leggi statunitensi sui valori mobiliari, compresa, a mero titolo esemplificativo, la Legge del 1933, e che in ogni caso non vi siano, a seguito di tale vendita, conseguenze fiscali avverse per la SICAV o per gli Azionisti.

Il presente Prospetto può essere tradotto in altre lingue. Laddove sia tradotto in un'altra lingua, la traduzione dovrà essere per quanto possibile una traduzione diretta del testo inglese e qualsiasi modifica rispetto allo stesso dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per rispettare i requisiti delle autorità di vigilanza di altre giurisdizioni. In caso di incoerenza o ambiguità sul significato di un termine o di una frase di una traduzione, prevarrà il testo inglese nella misura consentita dalle leggi o dalle normative in materia, ed ogni controversia in merito ai suoi termini sarà regolata dalle leggi lussemburghesi ed interpretata in conformità con esse. Ad Hong Kong, i testi inglese e cinese del presente Prospetto avranno pari valenza.

L'investimento nei Comparti deve essere considerato un investimento di medio-lungo termine. Non può esservi

Informazioni importanti

Continua

alcuna garanzia che gli obiettivi dei Comparti siano raggiunti.

Gli investimenti nei Comparti sono soggetti alle normali oscillazioni di mercato e ai rischi insiti in tutti gli investimenti e non può esservi alcuna garanzia che si verificherà un apprezzamento. Sarà politica della SICAV mantenere un portafoglio diversificato di investimenti per ridurre al minimo il rischio.

Gli investimenti di un Comparto possono essere espressi in valute diverse dalla valuta base di quel Comparto. Il valore di tali investimenti (quando convertiti nella valuta base del Comparto) può oscillare a causa delle variazioni dei tassi di cambio. Il prezzo delle Azioni e il reddito da esse derivante possono scendere oltre che salire e gli investitori potrebbero non realizzare il proprio investimento iniziale.

Si richiama l'attenzione sul capitolo "Avvertenze sui Rischi".

I potenziali Azionisti ed acquirenti di Azioni debbono informarsi in merito a (a) le possibili conseguenze fiscali, (b) i requisiti legali e (c) eventuali restrizioni dei cambi o disposizioni di controllo dei cambi cui potrebbero essere soggetti ai sensi delle leggi dei paesi di cittadinanza, residenza o domicilio e che potrebbero essere rilevanti per la sottoscrizione, l'acquisto, la detenzione, la conversione e la vendita di Azioni.

Gli Amministratori possono, di volta in volta, decidere di quotare le Azioni di un Comparto o di una classe alla Borsa Valori del Lussemburgo.

Qualora le Azioni di un Comparto o di una classe siano quotate alla Borsa Valori del Lussemburgo, il presente Prospetto sarà aggiornato e le informazioni relative a tale quotazione saranno riportate all'Appendice B del presente Prospetto.

Indice

5	Indirizzi
6	Descrizione della SICAV e dei suoi Comparti e Azioni
6	Obiettivi e Politiche di Investimento
7	Come negoziare
12	Calcolo dei Valori Patrimoniali Netti
13	Restrizioni agli Investimenti
22	Avvertenze sui rischi
28	Commissioni e Spese della SICAV
29	Politica di Distribuzione
29	Tassazione
31	Gestione e Amministrazione della SICAV
32	Il Gruppo Invesco
33	Ulteriori Informazioni
36	Informazioni importanti per gli Investitori in Germania
39	Definizioni

Appendici

Appendice A

Tabella di Informazioni sui Comparti

Appendice B

Obiettivi e Politiche d'Investimento per ciascun Comparto
Consulenti per gli Investimenti per ciascun Comparto

Appendice C

Informazioni Importanti per gli Investitori

Indirizzi

Sede Legale

Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Lussemburgo

Società di Gestione

Invesco Management S.A.
19, rue de Bitbourg
L-1273 Lussemburgo

Consulenti per gli Investimenti

Consultare l'Appendice B per i dettagli sul Consulente per gli Investimenti nominato per ciascun Comparto.

Banca Depositaria

The Bank of New York Mellon (International) Limited,
Filiale di Lussemburgo
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Lussemburgo

Agente Amministrativo, Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti, Agente Domiciliatario e Societario e Agente per i Pagamenti

The Bank of New York Mellon (International) Limited,
Filiale di Lussemburgo
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Lussemburgo

Dealing Desk

Irlanda
Hong Kong

Distributore Globale

Invesco Global Asset Management Limited
Sede legale
George's Quay House
Townsend Street
Dublino 2
Irlanda
Telefono: +353 1 439 8100
Fax: +353 1 439 8200

Sub-Distributore e Rappresentante a Hong Kong

Invesco Asset Management Asia Limited
Sede legale
32/F Three Pacific Place
1 Queen's Road East
Hong Kong
Telefono: +852 3128 6000
Fax: +852 3128 6001

Agente Informatore Tedesco

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
Sede legale
An der Welle 5
D-60322 Francoforte sul Meno
Germania
Telefono: +49 69 29807 0
Fax: +49 69 29807 106

Revisore dei Conti

PricewaterhouseCoopers s. àr.l.
Espace Ariane
400, route d'Esch
B.P. 1443
L-1014 Lussemburgo

Descrizione della SICAV e dei suoi Comparti e Azioni

La SICAV è costituita come *société anonyme* ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo e si qualifica come società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto. La SICAV è autorizzata come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Legge del 2002. La SICAV è stata costituita in Lussemburgo il 31 luglio 1990. Il suo Statuto Sociale (lo "Statuto") è stato pubblicato nel *Mémorial* il 19 ottobre 1990. Lo Statuto è stato emendato il 13 novembre 1990, il 13 agosto 1993, il 6 settembre 1995, il 28 febbraio 1997, il 6 agosto 1999, il 28 novembre 2005 e il 27 giugno 2008. L'ultimo emendamento è stato pubblicato nel *Mémorial* il 22 luglio 2008. Una versione consolidata dello Statuto è depositata presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo, dove può essere consultato ed ottenute copie. La SICAV è registrata presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo al Numero B34457. Il capitale della SICAV sarà pari agli attivi netti della SICAV. Il capitale minimo è il controvalore in dollari USA di 1.250.000 Euro. La SICAV è costituita a tempo illimitato.

La SICAV offre agli investitori una scelta di investimenti in uno o più compartimenti (ciascuno un "Comparto"), a fronte del quale viene tenuto un portafoglio titoli distinto. In ciascun Comparto possono essere offerte Azioni di classi differenti, caratterizzate da elementi specifici, comprese ad esempio commissioni di vendita e commissioni di conversione, come descritto in maggior dettaglio all'Appendice A.

I sottoscrittori sono pregati di notare che non tutte le classi di Azioni sono adatte a tutti gli investitori e che spetta a loro accertarsi che la Classe azionaria scelta sia quella più confacente alle proprie esigenze.

I proventi delle sottoscrizioni di tutte le Azioni di un Comparto sono investiti in un comune portafoglio titoli sottostante. Ciascuna Azione in circolazione dà diritto di partecipare in pari misura agli attivi del Comparto cui si riferisce all'atto della liquidazione, nonché ai dividendi ed alle altre distribuzioni eventualmente dichiarate per tale Comparto o classe. Le Azioni non avranno alcun diritto privilegiato o di prelazione e ciascuna Azione intera darà diritto ad un voto in tutte le assemblee degli Azionisti.

Possono essere emesse frazioni di Azioni (fino a due decimali).

Tutte le Azioni saranno emesse in forma nominativa.

L'assemblea generale degli Azionisti di una classe può decidere di consolidare o frazionare le Azioni di tale classe a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate all'assemblea generale.

Per vedere gli aggiornamenti più recenti relativi alla SICAV, è possibile consultare il sito web Invesco a livello locale, i cui dettagli possono essere richiesti al proprio distributore/professionista degli investimenti.

Obiettivi e Politiche di Investimento

Gli obiettivi e le politiche di investimento di ciascun Comparto sono illustrati all'Appendice B.

La SICAV può a sua discrezione modificare gli obiettivi e le politiche di investimento a condizione che ogni cambiamento sostanziale degli obiettivi e delle politiche di investimento venga notificato agli Azionisti almeno un mese prima della data di entrata in vigore e che il presente Prospetto venga aggiornato di conseguenza.

Come negoziare

Giorni Lavorativi e Momento di Valutazione

Le domande di sottoscrizione, conversione o riscatto possono essere presentate al Distributore Globale a Dublino, al Sub-Distributore a Hong Kong o direttamente alla SICAV in Lussemburgo in qualsiasi Giorno Lavorativo.

A Dublino e Hong Kong sono attivi dei dealing desk.

Invesco Asset Management Asia Limited a Hong Kong è stato nominato Distributore e Rappresentante e inoltrerà al Distributore Globale a Dublino tutte le domande di sottoscrizione, conversione, trasferimento o riscatto di Azioni da esso ricevute. Il Distributore Globale inoltrerà a sua volta i dettagli di tali domande e di quelle pervenute direttamente al Distributore Globale a Dublino all'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti in Lussemburgo per effettuare la sottoscrizione, la conversione, il trasferimento o il riscatto di Azioni.

Le domande ricevute prima del Momento di Sospensione delle Operazioni, se accettate, saranno trattate sulla base del valore patrimoniale netto per Azione della classe interessata, calcolato al primo Momento di Valutazione successivo. Le domande pervenute dopo il Momento di Sospensione delle Operazioni, se accettate, saranno trattate al Momento di Valutazione successivo al seguente Momento di Sospensione delle Operazioni.

Le domande pervenute in una sede di negoziazione in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo saranno evase al valore patrimoniale netto per Azione calcolato il Momento di Valutazione successivo.

Prezzi di Sottoscrizione e di Riscatto

I prezzi di sottoscrizione e riscatto si basano sul valore patrimoniale netto calcolato dalla SICAV in ciascun Momento di Valutazione. Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni (salvo che per le Azioni B e B1) può essere soggetto ad una commissione iniziale indicata all'Appendice A. Il prezzo di riscatto delle Azioni B e B1 può essere soggetto ad una commissione di vendita differita indicata all'Appendice A.

Il prezzo di sottoscrizione per tutte le classi di Azioni sarà quotato sulla base dei loro rispettivi valori patrimoniali netti per Azione.

Il valore patrimoniale netto sarà arrotondato per eccesso o per difetto al secondo decimale se non previsto diversamente all'Appendice A (o allo Yen intero per i Comparti e le classi di Azioni espressi in Yen).

Nel migliore interesse degli Azionisti, gli Amministratori possono inoltre permettere che il valore patrimoniale netto per Azione sia corretto mediante l'aggiunta dei costi per le operazioni ovvero di altri costi o oneri fiscali dovuti al momento dell'effettiva acquisizione o cessione di attivi in un Comparto, in funzione dell'attività netta derivante dalle sottoscrizioni, dai riscatti o dalle conversioni in un Comparto in un dato Giorno Lavorativo.

Per maggior chiarezza, tutte le commissioni sono calcolate sulla base del valore patrimoniale netto non rettificato.

Documento di Istruzioni Standard

Prima di inviare l'ordine di sottoscrizione iniziale, i richiedenti dovranno aprire un Conto presso il Distributore Globale e/o l'Agente Preposto ai Registri e ai Trasferimenti, compilando e inviando loro il Documento di Istruzioni Standard.

Oltre al Documento di Istruzioni Standard in originale i richiedenti dovranno inviare la documentazione richiesta dalle Leggi e dei Regolamenti dell'AML/CTF. Inoltre gli investitori dell'Unione Europea devono fornire i documenti previsti dalla Direttiva europea sulla Tassazione del Risparmio. Per ulteriori informazioni concernenti tale Direttiva, si rimanda al paragrafo intitolato "Tassazione". Per ulteriori informazioni sulle Leggi e sui Regolamenti dell'AML/CTF si consulti la sezione "Disposizioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento di organizzazioni terroristiche".

I richiedenti sono tenuti a compilare le pertinenti sezioni del Documento di Istruzioni Standard, comprese tutte le dichiarazioni che lo riguardano e le esenzioni di cui usufruisce.

I richiedenti potranno inoltre autorizzare un agente o delegato a condurre le negoziazioni per suo conto e a suo nome.

Si porta all'attenzione dei richiedenti che in caso di mancata compilazione delle pertinenti sezioni del Documento di Istruzioni Standard, il Distributore Globale e/o l'Agente Preposto ai Registri e ai Trasferimenti potrebbero respingere la richiesta di sottoscrizione.

Qualora un richiedente non invii o rifiuti di inviare il Documento di Istruzioni Standard e la documentazione di supporto richiesta, la domanda di sottoscrizione sarà rigettata. In tal caso le operazioni prenotate potranno essere ritardate o rifiutate in attesa di ricevere la documentazione completa richiesta, a discrezione del Distributore Globale o dell'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti.

Il Distributore Globale e/o l'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti si riservano il diritto, in qualsiasi momento durante il rapporto intrattenuto con un richiedente o Azionista, di respingere integralmente o in parte qualsiasi richiesta di sottoscrizione, conversione, trasferimento o rimborso, nonché di chiedere di volta in volta al richiedente o all'Azionista l'invio di ulteriori informazioni e documenti per ottemperare alle Leggi e ai Regolamenti dell'AML/CTF.

Divieto di proprietà di Azioni da parte di Persone USA

Si porta all'attenzione degli investitori che la titolarità delle Azioni non è consentita alle Persone USA. Pertanto il Distributore Globale e/o l'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti si riservano il diritto di respingere le richieste di sottoscrizione di Azioni presentate da Persone USA. Inoltre gli Azionisti sono tenuti a informare immediatamente il Distributore Globale e/o l'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti qualora diventino una Persona statunitense. Il Distributore Globale potrà, a sua discrezione, rimborsare o comunque cedere le Azioni trasferendole a persone che non siano Persone USA. Inoltre si invitano anche gli investitori a consultare il paragrafo intitolato "Definizione di "Persona USA"".

Numero di Conto dell'Azionista

Dopo accettazione della loro domanda iniziale, ai sottoscrittori verrà attribuito un numero conto cliente che, insieme ai dati anagrafici dell'azionista, costituirà prova d'identità. Tale numero di conto va utilizzato per ogni futura operazione dell'Azionista con la SICAV. Eventuali variazioni dei dati anagrafici dell'Azionista o lo smarrimento del suo numero di conto cliente devono essere comunicate immediatamente per iscritto alla SICAV o al Distributore

Come negoziare

Continua

Globale. In tali casi, per convalidare le variazioni dei dati personali dell'Azionista e la denuncia di smarrimento del numero di conto, l'Azionista sarà tenuto a consegnare al Distributore Globale e/o alla SICAV la documentazione che essi potranno richiederli. La SICAV e il Distributore Globale si riservano il diritto di richiedere una garanzia o una verifica controfirmata da un operatore di borsa o da altro soggetto da essi ritenuto idoneo prima di accettare tale istruzione.

Sottoscrizioni

Dopo l'apertura del conto e l'accettazione della sottoscrizione iniziale delle Azioni da parte del Distributore Globale e/o dell'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti, le sottoscrizioni successive potranno essere effettuate via fax, telefonicamente o con un ordine scritto. Il termine "per iscritto" in relazione alle domande di sottoscrizione di Azioni comprende gli ordini trasmessi tramite SWIFT o altri mezzi elettronici (ma non per e-mail) in base alle istruzioni dell'investitore. Le operazioni telefoniche non sono attualmente disponibili attraverso il Sub-Distributore e Rappresentante a Hong Kong, ma non si esclude la loro introduzione in futuro.

Le sottoscrizioni devono contenere le seguenti informazioni:

- Il nome completo del Comparto e la classe in cui il richiedente desidera investire;
- L'importo da investire o il numero di Azioni richieste in relazione a ciascuna classe di Azioni;
- La valuta in cui verrà effettuato il pagamento dei proventi;
- Il nome e il numero di conto dell'Azionista (se disponibile) del cliente, nonché le informazioni che il Distributore Globale e/o l'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti potranno chiedergli per garantire l'ottemperanza alle Leggi e ai Regolamenti dell'AML/CTF.

Ove possibile, i richiedenti possono inoltre includere l'identificatore dei comparti.

Si porta all'attenzione degli investitori l'Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale delle singole classi di Azioni descritto nella sezione "Definizioni" e indicato nell'Appendice A al presente documento.

Si pregano gli investitori di notare che nell'attesa della ricezione e accettazione dei documenti di verifica richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti dell'AML/CTF da parte del Distributore Globale e/o dell'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti, tutte le operazioni potranno essere sospese o rifiutate.

Conversioni

Gli Azionisti possono convertire in tutto o in parte le loro Azioni in Azioni di uno o più Comparti della SICAV o in uno degli altri fondi della Gamma di Prodotti Globali di Invesco, subordinatamente alle restrizioni riportate all'Appendice A.

Una domanda di conversione sarà soggetta agli stessi termini e condizioni delle domande di riscatto (descritte di seguito). Ad esempio, la conversione non sarà possibile laddove la SICAV abbia sospeso i riscatti di Azioni in un Comparto o laddove la domanda di conversione riguardi Azioni per le quali la SICAV/Distributore Globale non abbia ancora ricevuto il pagamento completo. La conversione sarà inoltre soggetta

alle disposizioni sull'Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale (per la classe destinataria della conversione) e sul Pacchetto Minimo (per il numero di azioni che rimarranno nella classe esistente a seguito di una proposta conversione). Si fa presente agli Azionisti che, in attesa della ricezione dei documenti di controllo, tutte le operazioni possono essere rifiutate o ritardate.

Dopo l'accettazione della domanda da parte della SICAV/Distributore Globale, il numero di azioni da attribuire nel/i Comparto/i in cui l'Azionista desidera convertire in tutto o in parte il suo pacchetto di Azioni sarà determinato sulla base dei rispettivi valori patrimoniali netti delle azioni interessate, tenendo conto dell'eventuale commissione di conversione e di eventuali fattori di conversione valutaria.

Riscatti

Gli ordini di riscatto possono essere inoltrati via fax, telefono, per iscritto o secondo le istruzioni dell'Azionista fornite nel Documento di Istruzioni Standard. Il termine "per iscritto", relativamente alle domande di riscatto, comprende gli ordini trasmessi tramite SWIFT o altri mezzi elettronici (ma non per e-mail) in base alle istruzioni dell'Azionista. Gli Azionisti che nel loro Documento di istruzioni standard non scelgono di ricevere i pagamenti dei riscatti mediante trasferimento EFT (Bonifico elettronico di fondi) dovranno presentare l'originale firmato del modulo di ordine di riscatto per svincolare i proventi del riscatto. Saranno accettate unicamente domande di riscatto relative ad Azioni interamente versate al Momento di Sospensione delle Operazioni alla data di riscatto. Le operazioni telefoniche non sono attualmente disponibili attraverso il Sub-Distributore e Rappresentante a Hong Kong, ma non si esclude la loro introduzione in futuro. Si fa presente agli Azionisti che, in attesa della ricezione dei documenti di controllo richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti dell'AML/CTF, tutte le operazioni possono essere rifiutate o ritardate.

Gli Azionisti possono riscattare in tutto o in parte le loro Azioni in un Comparto. Nel caso in cui la richiesta riducesse l'investimento al di sotto del Pacchetto Minimo previsto per la classe di Azioni in questione, tale richiesta potrà, a completa discrezione della SICAV, essere trattata come una richiesta di convertire l'investimento in una classe con un Pacchetto Minimo inferiore.

Le domande di riscatto devono contenere le seguenti informazioni:

- il nome del Comparto e la classe di Azioni che l'Azionista desidera riscattare;
- l'importo o il numero di Azioni da riscattare in relazione a ciascuna classe di Azioni;
- la valuta dei proventi del pagamento;
- il nome e il numero di Conto Azionista del cliente e l'eventuale codice dell'agente;
- se non ancora fornita, la Dichiarazione di non avere la qualifica di Persona USA, di cui al Documento di Istruzioni Standard; e
- le informazioni che il Distributore Globale e/o l'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti potranno chiedere per garantire l'ottemperanza alle Leggi e ai Regolamenti dell'AML/CTF.

Come negoziare

Continua

Ove possibile, gli azionisti devono inoltre includere l'Identificatore di comparti.

Per ordini di riscatto del 5% o più del valore del numero complessivo delle Azioni in circolazione in un Comparto, la SICAV (con il consenso dell'Azionista e dopo l'ottenimento di un rapporto di valutazione dei Revisori) può distribuire gli investimenti sottostanti, equivalenti al valore delle Azioni dell'Azionista nel/i Comparto/i interessato/i, piuttosto che contanti, per soddisfare il riscatto, fermo restando che tale atto non dovrà pregiudicare gli interessi degli Azionisti rimanenti.

In tali circostanze, l'Azionista ha il diritto di incaricare la SICAV di vendere tali investimenti sottostanti per suo conto (l'importo che l'Azionista riceve dopo tale vendita sarà al netto di tutti i costi delle operazioni).

Procedure di Pagamento Sottoscrizioni

Il pagamento delle sottoscrizioni è dovuto in fondi liberati che la SICAV/Distributore Globale dovrà ricevere entro la Data di Regolamento (secondo la definizione fornita nella sezione "Definizioni"). Il pagamento deve essere effettuato con trasferimento elettronico di fondi (vedere Documento di Istruzioni Standard per i dettagli). Si informano gli investitori di Hong Kong che non deve essere corrisposta alcuna somma di denaro ad intermediari di Hong Kong che non risultino debitamente autorizzati o registrati dalla SFC (a svolgere l'attività regolamentata di Tipo 1).

In caso di ritardato pagamento, la SICAV/Distributore Globale può rescindere la sottoscrizione o addebitare gli interessi al tasso di scoperto vigente per la valuta interessata, a partire dalla data di accettazione della domanda da parte della SICAV/Distributore Globale.

In tutti i casi, i richiedenti e gli Azionisti (o in caso di bonifici elettronici di fondi, le loro banche) devono fornire le seguenti informazioni insieme al loro pagamento: il nome del richiedente, il Numero di Conto Cliente Invesco (se disponibile), la causale dell'operazione e il nome del Comparto o dei Comparti interessato/i in cui è effettuato l'investimento. La SICAV/Distributore Globale si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi corrispettivo accompagnato da informazioni insufficienti o imprecise.

Si informano i richiedenti e gli Azionisti che domande di sottoscrizione incomplete e domande di sottoscrizione non pagate entro la data di scadenza possono essere annullate dalla SICAV o dal Distributore Globale gli eventuali costi dell'annullamento al richiedente/Azionista.

I richiedenti non dovranno inviare al Distributore Globale alcuna somma di denaro in pagamento delle sottoscrizioni iniziali fino a quando il Distributore Globale e/o l'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti avranno accettato l'originale del Documento di Istruzioni Standard e la documentazione richiesta dalle Leggi e dai Regolamenti dell'AML/CTF.

La SICAV e il Distributore Globale non sbloccheranno alcuna somma di denaro pervenutagli dai richiedenti prima di aver ricevuto il Documento di Istruzioni Standard debitamente compilato e qualsiasi documento richiesto dalla SICAV o dal Distributore Globale per garantire l'ottemperanza con le Leggi e i Regolamenti dell'AML/CTF.

Riscatti

Il pagamento dei riscatti sarà di norma effettuato con trasferimento elettronico dei fondi alla Data di Regolamento (secondo la definizione fornita nella sezione "Definizioni") dopo che la SICAV/Distributore Globale abbia ricevuto la documentazione di riscatto completa. La SICAV / il Distributore Globale dovrebbe essere in grado di effettuare il regolamento dei riscatti non oltre 14 giorni dopo la ricezione di tutta la documentazione richiesta o ammessa dalla SICAV o dal Distributore Globale. Se richiesto mediante le indicazioni originali fornite per iscritto, la SICAV/Distributore Globale potrà regolare i riscatti con assegno inviato all'indirizzo dell'Azionista (a suo rischio).

I proventi dei rimborsi non saranno versati agli Azionisti prima della ricezione dei documenti richiesti dalla SICAV o dal Distributore Globale per garantire l'ottemperanza alle Leggi e ai Regolamenti dell'AML/CTF.

Detentori Congiunti

In caso di Detentori congiunti, la SICAV si riserva il diritto di corrispondere gli eventuali proventi dei rimborsi, le distribuzioni o altri corrispettivi a uno dei detentori designato a rappresentare tutti i Detentori Congiunti, oppure a tutti i Detentori congiunti, a propria ed assoluta discrezione.

Trasferimenti

Le Azioni possono essere trasferite mediante modulo di trasferimento di titoli o altro strumento scritto approvato o permesso dalla SICAV, opportunamente firmato o timbrato da o per conto del cedente. Un trasferimento non può essere effettuato se il cedente e il cessionario proposto non hanno completato un Documento di Istruzioni Standard e fornito la documentazione di supporto richiesta ai fini dell'identificazione. Salvo quanto concordato dalla SICAV, non possono essere effettuati trasferimenti che lascino al cedente o al cessionario Azioni in un Comparto o in una classe di un valore patrimoniale netto inferiore al Pacchetto Minimo (per il cedente) o all'Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale (per il cessionario) o ad altro importo minore eventualmente previsto, ovvero che risultasse in violazione delle normali condizioni di sottoscrizione. La SICAV non sarà obbligata a registrare più di quattro persone per ciascuna Azione, né trasferire Azioni a persone di età inferiore ai 18 anni né, senza l'autorizzazione specifica degli Amministratori, trasferire Azioni a Persone USA.

Varie

Market Timing

La SICAV si riserva il diritto di limitare o rifiutare le sottoscrizioni di investitori che la SICAV considera *market timer*. La SICAV non acconsentirà intenzionalmente a investimenti associati a pratiche di *market timing*, in quanto tali pratiche possono incidere negativamente sugli interessi di tutti gli Azionisti che non seguono tali pratiche, danneggiando la performance dei Comparti e diluendone la redditività.

In generale, il *market timing* si riferisce al comportamento finanziario di una persona o di un gruppo di persone che compra, vende o scambia Azioni o altri titoli sulla base di indicatori di mercato predeterminati. I *market timer* comprendono anche le persone o gruppi di persone le cui operazioni mobiliari sembrano seguire uno schema temporale o sono caratterizzate da scambi frequenti o voluminosi.

La SICAV può pertanto accorpare Azioni di proprietà o controllo comune per accertare se una persona o gruppo di

Come negoziare

Continua

persone possa essere ritenuto coinvolto in pratiche di *market timing*. La proprietà o il controllo comune comprendono, a mero titolo esemplificativo, la proprietà legale o la proprietà effettiva ed i rapporti di agenzia o di intestazione che conferiscono all'agente o all'intestatario il controllo di Azioni possedute legalmente o effettivamente da altri.

Di conseguenza, la SICAV si riserva il diritto di 1) respingere eventuali domande di conversione di Azioni da parte di Investitori che la SICAV considera *market timer*, o 2) limitare o rifiutare acquisti da parte di richiedenti o Investitori che la SICAV considera *market timer*.

Blocco di ulteriori sottoscrizioni in un Comparto

In un Comparto possono essere bloccate le nuove sottoscrizioni o le conversioni in entrata (ma non i rimborsi né le conversioni in uscita) qualora, ad opinione della Società di Gestione, questa decisione sia necessaria per tutelare gli interessi degli Azionisti esistenti. Una tale circostanza sussiste laddove un Comparto abbia raggiunto una dimensione tale da non poter più essere assorbita dal mercato di riferimento o dal Consulente per gli Investimenti in questione, e la presenza di ulteriori afflussi non potrebbe che danneggiare la performance del Comparto. Laddove un Comparto raggiunga questo livello considerato dalla Società di Gestione un livello di saturazione della sua capacità, l'accesso al Comparto attraverso nuove sottoscrizioni o conversioni può essere bloccato senza necessità di comunicare tale decisione agli Azionisti. Le informazioni dettagliate sui Comparti chiusi a nuove sottoscrizioni e conversioni saranno contenute nelle Relazioni periodiche.

Spettanze dei Clienti

Poiché il Distributore Globale ha sede in Irlanda, i pagamenti in contanti effettuati al Distributore Globale prima del regolamento ("Attivo Clienti") saranno depositati nel rispetto degli eventuali regolamenti in materia vigenti in Irlanda. Eventuali interessi maturati sull' Attivo Clienti saranno trattenuti a favore del Distributore Globale e non saranno versati agli investitori. Un esempio di situazione in cui una somma di denaro resterebbe depositata come Spettanza dei Clienti è il rifiuto di un'operazione o la sua sospensione in attesa di ricevere i documenti richiesti dalla normativa contro il riciclaggio di denaro e i finanziamenti a organizzazioni terroristiche.

Operazioni Multi-valutarie

Le operazioni possono essere effettuate in una delle valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard, e l'operazione sarà regolata nella stessa valuta.

Commissioni di Cambio

Per le valute elencate nel Documento di Istruzioni Standard, la SICAV/Distributore Globale può curare la conversione dei corrispettivi delle sottoscrizioni e dei proventi dei riscatti in e dalla valuta base della classe o del Comparto interessato. Tali conversioni saranno applicate a ciascuna operazione ai tassi competitivi vigenti il Giorno Lavorativo interessato. A causa delle oscillazioni dei mercati dei cambi, il corrispettivo per gli investitori, una volta riconvertito nella valuta di sottoscrizione e di riscatto dell'investitore, può essere diverso dal corrispettivo calcolato in riferimento alla valuta base.

Consegna in Clearstream/Euroclear

È possibile stipulare accordi affinché le Azioni siano detenute in conti mantenuti con Clearstream o Euroclear. Per ulteriori informazioni sulle procedure previste, contattare la propria

sede Invesco. Si informano gli investitori che Clearstream accetterà consegne di frazioni di Azioni fino a due decimali. Si informano gli investitori che Euroclear accetterà consegne solo per numeri interi di Azioni. Le Azioni detenute da Clearstream o Euroclear saranno registrate a nome del depositario interessato. Si rimanda inoltre al capitolo "Politica di Distribuzione".

Lettere di conferma

Il primo Giorno Lavorativo dopo l'accettazione della sottoscrizione delle Azioni, sarà inviata per posta agli Azionisti una lettera di conferma contenente tutti i dettagli dell'operazione.

Tutte le Azioni emesse sono nominative e il registro delle Azioni sarà prova definitiva di proprietà. Le Azioni saranno emesse in forma non certificata.

Estratti conto

Gli estratti conto saranno inviati al primo Azionista registrato, nella valuta e con la frequenza specificate dall'Azionista sul Documento di Istruzioni Standard. Nel caso in cui l'Azionista non scelga la valuta e la frequenza, gli estratti conto saranno emessi trimestralmente (e mensilmente per gli Azionisti a Hong Kong, Taiwan, Singapore e Macao) in USD. L'estratto Conto fornisce una conferma di proprietà delle Azioni.

Possibili Restrizioni sui Riscatti

La SICAV può limitare il numero totale di Azioni in un Comparto che possono essere riscattate in un Giorno Lavorativo ad un numero rappresentativo del 10% del valore patrimoniale netto di un Comparto. La limitazione si applicherà proporzionalmente a tutti gli Azionisti del Comparto in questione che abbiano richiesto l'effettuazione del riscatto in o entro tale Giorno Lavorativo cosicché la proporzione riscattata di ogni pacchetto richiesto sia uguale per tutti gli Azionisti interessati. Eventuali Azioni che, in virtù di tale limitazione, non vengono riscattate in un particolare Giorno Lavorativo saranno riportate a nuovo per il riscatto il primo Giorno Lavorativo successivo per il Comparto in questione.

Sospensione

La SICAV può sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto per Azione di un Comparto, nonché la sottoscrizione, conversione e riscatto in tale Comparto in casi eccezionali in cui le circostanze lo richiedano e a condizione che la sospensione sia giustificata tenuto conto degli interessi degli Azionisti di tale Comparto e potrà farlo nei seguenti casi:

- (i) quando uno o più mercati, che costituiscono la base per la valutazione di una parte consistente degli attivi di un Comparto, sono chiusi per motivi diversi dalle normali festività o quando le operazioni sono ivi sospese o soggette a limiti;
- (ii) quando, in conseguenza di eventi di natura politica, economica, militare o monetaria, o in circostanze che esulano dal controllo, responsabilità o potere della SICAV, la liquidazione di attivi detenuti dalla SICAV non è ragionevolmente attuabile senza danneggiare seriamente gli interessi degli Azionisti del Comparto interessato oppure se, a parere della SICAV, non è possibile calcolare equamente il valore patrimoniale netto per Azione;

Come negoziare Continua

- (iii) in caso di guasto dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per valutare una parte di un Comparto oppure se, per qualsiasi motivo, il valore di una parte di un Comparto non può essere stabilito con la rapidità e l'accuratezza richieste; oppure
- (iv) se, in conseguenza di restrizioni di cambio o altre restrizioni che influiscono sul trasferimento di investimenti o fondi, le transazioni per conto di un Comparto sono rese impossibili o se gli acquisti, le vendite, i depositi e i prelievi di attivi di tale Comparto non possono essere effettuati ai normali tassi di cambio.

L'avviso della sospensione sarà inviato ad ogni persona che intenda sottoscrivere, convertire o riscattare Azioni. Qualora la richiesta non sia ritirata, l'operazione in questione avrà luogo il primo Giorno Lavorativo dopo la fine della sospensione. L'eventuale sospensione sarà comunicata anche all'autorità di vigilanza del Lussemburgo il Giorno Lavorativo di entrata in vigore della sospensione e alla SFC (fintantoché il Comparto interessato è autorizzato a Hong Kong) e, qualora le Azioni del Comparto siano quotate, anche alla/e borsa/e valori interessata/e il prima possibile dopo l'entrata in vigore della sospensione. Se opportuno, la comunicazione della sospensione sarà pubblicata secondo quanto prescritto dalle leggi in materia.

Riscatto Forzoso

La SICAV avrà il diritto di richiedere il trasferimento o il riscatto forzoso della o delle Azioni detenute direttamente o effettivamente da un soggetto qualora la SICAV venga a conoscenza del fatto che tale soggetto non è qualificato, in base alle leggi o requisiti di un paese, a detenere tali Azioni. La SICAV potrà inoltre richiedere il trasferimento o il riscatto forzoso di Azioni in circostanze in cui il possesso delle stesse potrebbe assoggettare la SICAV a tassazione o ad altri svantaggi pecuniari o comportare la necessità di registrarsi ai sensi del US Investment Company Act del 1940, e suoi emendamenti. In particolare, la SICAV potrà imporre il rimborso o il trasferimento di Azioni il cui beneficiario economico sia una Persona USA oppure chiunque altro che altrimenti sarebbe una Persona USA e che non sia stato o non sia in grado di dimostrare di non esserlo.

Segregazione degli Attivi di un Comparto

I diritti degli Azionisti e dei creditori riguardanti un Comparto o sorti in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di un Comparto sono limitati agli attivi di quel Comparto.

Gli attivi di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli Azionisti relativi a quel Comparto ed i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.

Ai fini dei rapporti tra gli Azionisti, ogni Comparto sarà considerato un'entità a sé stante.

Dati Anagrafici

Gli Azionisti sono tenuti a fornire i propri dati anagrafici alla SICAV e/o al Distributore Globale e/o al Sub-Distributore¹. Tali dati verranno archiviati su computer ed elaborati dalla Società di Gestione, dai Consulenti per gli Investimenti, dal Distributore Globale, dall'Agente amministrativo o dall'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti o dalla Banca Depositaria o da loro agenti o delegati in qualità di elaboratori di dati (secondo quanto appropriato). Tali dati verranno elaborati al fine di svolgere i servizi della Società di

Gestione, del Distributore Globale, dell'Agente amministrativo, dell'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti o della Banca Depositaria, secondo quanto previsto dalla legge, quali l'elaborazione di sottoscrizioni e rimborsi, la gestione dei registri degli Azionisti e la fornitura di informazioni finanziarie e di altro tipo agli Azionisti, e al fine di adempiere agli obblighi legali vigenti. Le informazioni possono essere utilizzate in relazione agli investimenti in altri fondi di investimento gestiti o amministrati dal Gruppo Invesco.

La SICAV adotterà le misure necessarie ad assicurare che tutti i dati anagrafici relativi agli Azionisti siano registrati accuratamente e conservati in forma sicura e riservata. Tali dati saranno conservati solo finché necessario o in conformità con le leggi vigenti e saranno rivelati a terzi (compresi agenti o delegati della SICAV) solo nella misura consentita dalle leggi vigenti, oppure, laddove opportuno, con il consenso dell'Azionista.

Un tale caso potrebbe includere la divulgazione a parti terze quali revisori di conti, enti di controllo, agenti o delegati della Società di Gestione, del Distributore Globale, dell'Agente amministrativo o dell'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti o della Banca Depositaria, che elaborano i dati, tra l'altro, per finalità legate al controllo del riciclaggio di denaro o in conformità con i requisiti normativi esteri.

I dati anagrafici possono essere trasferiti e/o comunicati a entità del Gruppo Invesco (secondo la descrizione fornita nella sezione "Definizioni"), inclusi i suoi agenti e delegati. I dati anagrafici possono inoltre essere trasferiti e/o comunicati alle entità cui si fa riferimento nel primo paragrafo di questa sezione e loro affiliate. I trasferimenti e le comunicazioni verranno effettuati nel legittimo interesse di tali parti, al fine di conservare un archivio globale dei clienti, fornire servizi amministrativi centralizzati e servicing degli Azionisti, nonché servizi di marketing in taluni paesi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, India e/o Stati Uniti, che potrebbero non implementare requisiti di protezione dei dati considerati equivalenti a quelli in vigore nell'Area Economica Europea.

Il Distributore Globale ha delegato, in conformità con le leggi e la normativa in vigore, talune funzioni di elaborazione dei dati a entità terze nell'ambito o al di fuori del Gruppo Invesco in paesi quali, a titolo esemplificativo, India e/o Stati Uniti, che potrebbero non avere requisiti di protezione dei dati considerati equivalenti a quelli in vigore nell'Area Economica Europea.

Il Distributore Globale ha delegato talune funzioni di elaborazione dei dati a Invesco (Hyderabad) Private Limited in India e ha stabilito che il trasferimento dei dati a questa entità Invesco possa essere effettuato solo in conformità con i requisiti previsti dalle clausole modello riportate all'Articolo 26(2) della Direttiva 95/46/CE per il trasferimento dei dati anagrafici ad elaboratori costituiti in Paesi terzi, le cui disposizioni richiedono che gli elaboratori di dati con sede in Paesi terzi si impegnino formalmente al rispetto di un grado di protezione dei dati simile a quello vigente nell'Area Economica Europea.

¹ Si sottolinea che il Sub-distributore tedesco presta i servizi di distribuzione esclusivamente a clienti professionali.

Come negoziare Continua

I dati saranno utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati raccolti, a meno che l'Azionista non dia il proprio consenso all'uso per uno scopo diverso. Gli investitori possono richiedere l'accesso, la correzione o la rimozione dei dati da loro forniti al Distributore Globale o da una delle parti succitate ovvero conservati dal Distributore Globale o da una delle parti succitate secondo le modalità e le limitazioni previste dalle leggi vigenti. Tali richieste devono essere indirizzate al Responsabile della Tutela dei Dati all'indirizzo del Distributore Globale oppure al Sub-Distributore e Rappresentante di Hong Kong.

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di organizzazioni terroristiche

L'Agente Preposto ai Registri e ai Trasferimenti e il Distributore Globale sono soggetti agli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti dell'AML/CTF in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Per ottemperare a tali obblighi, essi sono tenuti a svolgere sugli investitori alcune indagini di ordinaria diligenza, quali ad esempio l'accertamento e la verifica dell'identità dei richiedenti, degli Azionisti e dei beneficiari economici, nonché a vigilare e monitorare costantemente le operazioni effettuate dagli Azionisti nel corso del rapporto d'investimento.

I richiedenti saranno tenuti a fornire gli originali e/o le copie conformi dei documenti e delle informazioni che il Distributore Globale e/o l'Agente Preposto ai Registri e ai Trasferimenti o il Distributore Globale potranno chiedergli per comprovare le rispettive identità e indirizzi e per garantire l'ottemperanza alle Leggi e ai Regolamenti dell'AML/CTF. L'ampiezza e la forma della documentazione e delle informazioni richieste dipenderanno dalle caratteristiche del richiedente e saranno comunque a discrezione del Distributore Globale o dell'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti.

Gli Azionisti esistenti potranno essere tenuti, di volta in volta, a fornire documenti di controllo supplementari o aggiornati, in virtù degli obblighi regolari di due diligence della clientela in capo al Distributore Globale e/o all'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti, richiesti dalle Leggi e dei Regolamenti dell'AML/CTF.

Il Documento di Istruzioni Standard riporta un elenco delle informazioni e dei documenti che i diversi tipi di richiedenti sono tenuti a far pervenire al Distributore Globale e/o all'Agente Preposto ai Registri e ai Trasferimenti unitamente alle richieste iniziali di sottoscrizione. Tale elenco non è esaustivo ed è soggetto a modifica. Il Distributore Globale e/o l'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti si riservano il diritto di richiedere qualsiasi altro documento eventualmente necessario per garantire l'ottemperanza alle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti dell'AML/CTF. Per ulteriori informazioni di prega di rivolgersi al Distributore Globale e/o all'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti. I richiedenti e gli Azionisti di Hong Kong sono pregati di rivolgersi al Sub-Distributore e Rappresentante di Hong Kong.

Calcolo dei Valori Patrimoniali Netti

Il valore patrimoniale netto di ciascuna classe di Azioni di ogni Comparto sarà espresso nella valuta base del Comparto interessato o della classe di Azioni interessata come cifra per Azione e sarà stabilito dall'Agente Amministrativo, in conformità con l'Articolo 23 dello Statuto (a partire dal Momento di Valutazione), dividendo la differenza fra attività e passività del relativo Comparto attribuibili a quella particolare classe per il numero totale di Azioni in circolazione della classe interessata.

Per i Comparti/classi espressi in Yen, il valore patrimoniale netto per Azione sarà calcolato con riferimento allo Yen intero più vicino. Per tutti gli altri Comparti/classi il valore patrimoniale netto per Azione sarà calcolato fino a due decimali se non previsto diversamente all'Appendice A.

Se durante un Giorno Lavorativo si è verificata una significativa variazione delle quotazioni nei mercati nei quali vengono quotate o negoziate quantità rilevanti degli investimenti di un Comparto, la SICAV può, per salvaguardare gli interessi dei detentori delle Azioni del Comparto interessato, annullare la prima valutazione ed effettuarne una seconda.

Gli attivi e i passivi di ciascun Comparto o classe saranno determinati sulla base del contributo a e dei prelievi da un Comparto o classe in conseguenza di (i) l'emissione ed il riscatto di Azioni, (ii) la ripartizione di attivi, passivi, ricavi e spese attribuibili ad un Comparto o classe in conseguenza delle operazioni effettuate dalla SICAV per conto di tale Comparto o classe e (iii) il pagamento di spese o distribuzioni ai detentori di Azioni di un Comparto o classe.

Nel calcolare il valore degli attivi e l'ammontare dei passivi di ciascun Comparto, entrate ed uscite vengono contabilizzate su base giornaliera. Inoltre, l'Articolo 23 dello Statuto prescrive tra l'altro che:

- (1) il valore della liquidità disponibile o in deposito, delle cambiali, delle tratte a vista, dei crediti esigibili, delle spese prepagate, dei dividendi in contanti, degli interessi dichiarati o maturati nel modo sopra descritto e non ancora incassati sarà ritenuto eguale al loro importo pieno, a meno che risulti improbabile che vengano pagati o ricevuti completamente, nel qual caso detto valore verrà calcolato dopo aver apportato lo sconto che la SICAV ritenga appropriato in tal caso per rifletterne il valore effettivo;
- (2) di norma gli investimenti, compresi gli strumenti finanziari derivati, saranno valutati sulla base dell'ultimo prezzo disponibile o dell'ultima quotazione media disponibile (il punto medio tra l'ultimo prezzo denaro e l'ultimo prezzo lettera quotati) dei titoli sul mercato mobiliare interessato in cui gli investimenti del Comparto sono negoziati, quotati o trattati al Momento di Valutazione di quel giorno;
- (3) quando gli investimenti di un Comparto sono sia quotati in una borsa, sia negoziati da operatori di mercato fuori dalla borsa nella quale gli investimenti sono quotati, la SICAV determinerà il mercato principale per gli investimenti in questione, che saranno valutati in base all'ultimo prezzo fissato in quel mercato;
- (4) i titoli non quotati né negoziati in una borsa ma che sono negoziati in qualsiasi altro mercato regolamentato, saranno valutati in un modo il più possibile prossimo a quello descritto al precedente paragrafo (2);

Calcolo dei Valori Patrimoniali Netti

Continua

- (5) qualora non fosse disponibile nessuna quotazione di prezzo per i titoli posseduti da un Comparto o il valore calcolato ai sensi dei precedenti punti (2) o (4) non sia rappresentativo del giusto valore di mercato dei titoli in questione, il valore di tali titoli sarà basato sul prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile, calcolato con prudenza e buona fede;
- (6) gli strumenti finanziari derivati non quotati in una borsa o negoziati su un altro mercato organizzato saranno valutati quotidianamente in maniera affidabile e verificabile, e verificati da un professionista competente nominato dal Consiglio d'Amministrazione;
- (7) le quote o azioni in fondi d'investimento di tipo aperto sottostanti saranno valutate all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile diminuito di eventuali commissioni applicabili;
- (8) qualora i metodi di calcolo citati sopra siano poco appropriati o fuorvianti, gli Amministratori possono rettificare il valore di un investimento o permettere l'utilizzo di un altro metodo di calcolo per gli attivi della SICAV qualora ritengano che le circostanze giustificano l'adozione di tale rettifica o altro metodo di valutazione per rispecchiare più equamente il valore di tali investimenti.

Se un Comparto è investito principalmente in mercati che risultano chiusi al momento di valutazione di tale Comparto, gli Amministratori possono, durante i periodi di volatilità del mercato in deroga alle disposizioni citate sopra, far sì che l'Agente Amministrativo permetta la rettifica del valore patrimoniale netto per Azione affinché rispecchi più accuratamente il valore equo degli investimenti di tale Comparto al Momento di Valutazione.

Il livello della rettifica si baserà sul movimento realizzato da un surrogato prescelto fino al Momento di Valutazione, a condizione che tale movimento superi la soglia stabilita dalla SICAV per il Comparto interessato. Il surrogato sarà di norma un indice di *futures*, ma può anche essere un paniere di titoli, che gli Amministratori ritengano essere strettamente correlati a - e rappresentativi di - la performance del Comparto, o qualsiasi altro metodo che gli Amministratori riterranno idoneo per esprimere più adeguatamente il valore dell'investimento del Comparto.

Laddove venga effettuata una rettifica come descritto sopra, essa sarà applicata coerentemente a tutte le classi di Azioni dello stesso Comparto.

Nel migliore interesse degli Azionisti, gli Amministratori possono anche permettere la rettifica del valore patrimoniale netto per Azione aggiungendo i costi delle operazioni e di altro genere ed eventuali oneri fiscali dovuti all'effettiva acquisizione o vendita di attivi del Comparto, a seconda dell'attività netta derivante dalle sottoscrizioni, dai riscatti o dalle conversioni in un Comparto in un dato Giorno Lavorativo. Per maggior chiarezza, tutte le commissioni calcolate come percentuale del valore patrimoniale netto in conformità con l'Appendice A continueranno a essere calcolate sulla base del valore patrimoniale netto non rettificato.

Tutti gli attivi e i passivi non espressi nella valuta di denominazione sono a quella convertiti facendo riferimento ai tassi di mercato prevalenti nel mercato dei cambi per la valuta interessata al momento della valutazione.

Restrizioni agli Investimenti

(A) Restrizioni di Carattere Generale

Ai fini delle restrizioni agli investimenti di seguito elencate si applicano le definizioni seguenti:

UE

Unione Europea.

Contratti Derivati

Significa ai fini del presente capitolo, contratti future (compresi future su valute, future su indici di borsa, future su tassi d'interesse) e opzioni (comprese opzioni put, opzioni call, opzioni su indici e opzioni su tassi d'interesse) e/o altri contratti derivati o strumenti finanziari derivati stabiliti di volta in volta dalla SICAV.

Strumenti del Mercato Monetario

Significa strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, che siano liquidi ed il cui valore può essere stabilito con precisione in qualsiasi momento.

Mercato Regolamentato

Un mercato nel significato dell'Articolo 1.13 della Direttiva 93/22/CEE (o altre direttive di modifica o sostituzione della direttiva 93/22/CEE) ed ogni altro mercato di uno Stato che sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico.

Valori Mobiliari

Significherà:

- azioni ed altri titoli assimilabili alle azioni,
- obbligazioni ed altre forme di debito cartolarizzato,
- altri titoli negoziabili che offrano il diritto di acquisire tali valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio, esclusi le tecniche e gli strumenti relativi a valori mobiliari ed a strumenti del mercato monetario.

OICVM

Un Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari nel significato della Direttiva del Consiglio UE 85/611/CEE sull'Armonizzazione di Leggi, Regolamenti e Disposizioni Amministrative relative agli Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), e suoi emendamenti.

altri OIC

Un Organismo d'Investimento Collettivo il cui unico obiettivo sia l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri attivi finanziari liquidi del capitale raccolto dal pubblico ed operante secondo il principio della diversificazione del rischio, le cui quote o azioni siano, su richiesta dei loro detentori, riacquistate o riscattate, direttamente o indirettamente, mediante gli attivi di tale organismo, fermo restando che azioni intraprese per verificare che il valore di borsa di tali quote o azioni non vari in maniera significativa saranno considerate equivalente ad un tale riacquisto o riscatto.

Sulla base del principio della diversificazione dei rischi, gli Amministratori avranno il potere di stabilire la politica d'investimento per gli investimenti della SICAV in relazione a ciascun Comparto, subordinatamente alle restrizioni seguenti.

Restrizioni agli Investimenti

Continua

I.

1) I Comparti possono investire in:

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un Mercato Regolamentato;
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini di emissione prevedano l'impegno di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale su un Mercato Regolamentato e che tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione;
- c) quote di OICVM e/o di altri OIC, situati o meno in uno Stato Membro UE, a condizione che:
 - tali altri OIC siano stati autorizzati da legislazioni che prevedono di essere soggette a un livello di vigilanza considerato dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalente a quello previsto dalla legislazione della Comunità Europea e che la cooperazione tra autorità sia garantita a sufficienza;
 - il livello di protezione dei detentori di quote in tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e, in particolare, che le regole in materia di segregazione degli attivi, di prestiti e di vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva del Consiglio 85/611/CEE;
 - l'attività di tali altri OIC sia rendicontata in relazioni semestrali ed annuali per permettere di effettuare una valutazione degli attivi e dei passivi, del reddito e delle operazioni per il periodo in esame;
 - non oltre il 10% degli attivi dell'OICVM o degli altri OIC, di cui si contempla l'acquisizione possa, secondo i loro documenti istitutivi, essere investito complessivamente in quote di altri OICVM o altri OIC;
- d) depositi con istituti di credito, ripagabili su richiesta o che si abbia il diritto di prelevare, con una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede legale in uno Stato membro UE o se la sede legale dell'istituto di credito non è situata in uno Stato membro UE a condizione che sia soggetto a norme prudenziali ritenute dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalenti a quelle previste dalla legislazione della Comunità Europea;
- e) strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti pagati in contanti, negoziati in un Mercato Regolamentato e/o strumenti finanziari derivati negoziati *over-the-counter* ("derivati OTC"), a condizione che:
 - il sottostante consti di strumenti coperti dal presente paragrafo (I) (1), di indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui i Comparti possono investire in linea con i propri obiettivi d'investimento;
 - gli strumenti finanziari derivati non esponano i Comparti a rischi cui non dovrebbero altrimenti sottostare; e

- le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituti di credito di cui al precedente punto d) o altri istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti a categorie approvate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo;

- i derivati OTC siano soggetti ad una valutazione giornaliera affidabile e verificabile e che possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa della SICAV;

e/o

f) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato Regolamentato, qualora l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia regolamentato ai fini della protezione degli investitori e del risparmio, e a condizione che tali strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non Membro UE o, nel caso di uno Stato Federale, da uno dei membri costituenti la federazione, oppure da un organismo pubblico internazionale cui appartengano uno o più Stati Membri UE, o
- emessi da un organismo i cui titoli sono negoziati su Mercati Regolamentati, o
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale, secondo i criteri definiti dalla legislazione della Comunità Europea, oppure da un istituto soggetto alle norme prudenziali considerate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo almeno altrettanto stringenti di quelle previste dalla legislazione della Comunità Europea; o
- emessi da altri soggetti appartenenti alle categorie approvate dall'organismo di vigilanza del Lussemburgo a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti ad una protezione dell'investitore equivalente a quella prevista al primo, al secondo o al terzo trattino e che l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontano almeno a EUR 10 milioni e che presenti e pubblichi il suo bilancio annuale ai sensi della Direttiva 78/660/CEE, che sia un soggetto che, nell'ambito di un gruppo di società che comprenda una o più società quotate, sia dedicato al finanziamento del gruppo o sia un soggetto dedicato al finanziamento di strumenti di cartolarizzazione che beneficino di una linea di credito bancaria.

2) Inoltre, la SICAV può investire non oltre il 10% degli attivi netti di un Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al precedente punto (1).

3) La SICAV può acquisire beni mobili ed immobili essenziali per lo svolgimento diretto delle proprie attività.

Restrizioni agli Investimenti

Continua

II. Un Comparto può detenere attivi liquidi accessori.

III.

- a) (i) Un Comparto investirà non oltre il 10% dei suoi attivi netti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso organismo (e, in caso di titoli *credit linked*, sia l'emittente dei titoli *credit linked*, sia l'emittente dei titoli sottostanti).
- (ii) Un Comparto non può investire oltre il 20% dei suoi attivi netti in depositi effettuati con uno stesso organismo quando esso sia un istituto di credito di cui al precedente punto I. (d) o la Banca Depositaria, ovvero il 10% dei suoi attivi netti in tutti gli altri casi.
- (iii) L'esposizione al rischio di un Comparto ad una controparte di un'operazione in derivati OTC non può superare il 10% dei suoi attivi netti quando la controparte sia un istituto di credito di cui al precedente punto I. d), oppure il 5% dei suoi attivi netti in tutti gli altri casi.
- b) Qualora un Comparto detenga investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di organismi che superino individualmente il 5% degli attivi netti di tale Comparto, il totale di tali investimenti non deve superare il 40% degli attivi netti totali del Comparto.

Questo limite non si applica ai depositi ed alle operazioni in derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti a controllo prudenziale.

Fermi restando i limiti individuali previsti al precedente paragrafo a), un Comparto non può avere complessivamente:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un singolo organismo,
- depositi presso un singolo organismo, e/o
- esposizioni derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con un singolo organismo

per oltre il 20% dei suoi attivi netti.

- c) Il limite del 10% previsto al precedente punto a) (i) è elevato al 35% per i valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro UE, dai suoi enti locali, da un altro Stato o da organismi pubblici internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri UE.
- d) Il limite del 10% previsto al precedente punto a) (i) è elevato al 25% per alcune obbligazioni, quando sono emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro della UE e soggetto per legge ad uno speciale controllo pubblico mirato a proteggerne i detentori. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di queste obbligazioni devono essere investite in conformità con la legge in attivi che, per tutta la durata di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire richieste afferenti le obbligazioni e che, in caso di bancarotta dell'emittente siano utilizzabili prioritariamente per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi maturati.

Se un Comparto investe oltre il 5% dei suoi attivi netti nelle obbligazioni di cui al presente punto ed emesse da un unico emittente, il valore totale di tali investimenti non può superare l'80% degli attivi netti del Comparto.

Fermi restando le precedenti disposizioni, ciascun Comparto è autorizzato ad investire fino al 100% dei suoi attivi netti, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro della UE, dai suoi enti o agenzie locali, da un altro Stato membro dell'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri della UE, fermo restando che tale Comparto dovrà detenere titoli di almeno sei emissioni differenti e che i titoli di un'unica emissione non potranno rappresentare oltre il 30% degli attivi netti di tale Comparto.

- e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai precedenti punti c) e d) non saranno compresi nel calcolo del limite del 40% di cui al paragrafo b).

I limiti prescritti ai precedenti punti a), b), c) e d) non possono essere cumulati e, di conseguenza, gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di un unico emittente, in depositi o in operazioni in derivati OTC effettuati con uno stesso organismo non possono in alcun caso superare complessivamente il 35% degli attivi netti di un Comparto.

Le società facenti parte dello stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in conformità con i principi contabili internazionalmente riconosciuti, sono considerate un unico soggetto ai fini del calcolo dei limiti previsti nel presente paragrafo III).

Tuttavia, agli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito dello stesso gruppo può essere applicato un limite del 20% degli attivi netti del Comparto.

IV.

- a) Fermi restando i limiti previsti al paragrafo V., i limiti di cui al paragrafo III. sono elevati al 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emessi da un unico soggetto qualora l'obiettivo della politica d'investimento di un Comparto sia quello di replicare la composizione di un indice azionario od obbligazionario che sia sufficientemente diversificato, rappresenti un indice di riferimento adeguato per il mercato cui si riferisce, sia pubblicato in maniera adeguata e riportato nella politica d'investimento del Comparto interessato.
- b) Il limite previsto al precedente punto a) è elevato al 35% qualora ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali, in particolare su mercati regolamentati in cui alcuni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono notevolmente predominanti. L'investimento fino a tale limite è permesso solo per un unico emittente.
- V. La SICAV non può acquisire azioni con diritto di voto che le permettano di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.

Restrizioni agli Investimenti

Continua

La SICAV non può acquisire oltre il:

- 10% delle azioni senza diritto di voto dello stesso emittente;
- 10% dei titoli di debito dello stesso emittente;
- 10% degli strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.

I limiti di cui al secondo ed al terzo trattino possono essere ignorati al momento dell'acquisizione, se in quel momento non può essere calcolato l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l'ammontare netto degli strumenti in circolazione.

Le disposizioni del paragrafo V. non saranno applicabili ai valori mobiliari ed agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro della UE, dai suoi enti locali, da un altro Stato, o emessi da un organismo pubblico internazionale di cui siano membri uno o più Stati membri della UE.

Tali disposizioni possono inoltre non essere applicate per quanto riguarda le azioni detenute da un Comparto nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro della UE che investa i suoi attivi soprattutto nei titoli di organismi con sede legale in quello Stato, qualora ai sensi della legislazione di tale Stato, tale detenzione rappresenti l'unico modo per il Comparto di investire nei titoli di organismi di quello Stato, a condizione che la politica d'investimento della società dello Stato non membro UE rispetti i limiti previsti ai paragrafi III., V. e VI. a), b), c) e d).

VI.

- a) Un Comparto può acquisire quote degli OICVM e/o di altri OIC di cui al precedente paragrafo I.(1) c), fermo restando che non oltre il 10% dei suoi attivi netti può essere investito complessivamente nelle quote di OICVM o di altri OIC o in un unico OICVM o altro OIC.
- b) Gli investimenti sottostanti detenuti dagli OICVM o dagli altri OIC in cui investe il Comparto non devono essere considerati ai fini delle restrizioni agli investimenti riportate al precedente punto III.
- c) Quando la SICAV investe nelle quote di OICVM e/o di altri OIC che sono gestiti, direttamente o per delega, dalla società di gestione o da altra società alla quale sia legata la società di gestione da una gestione o da un controllo comuni, o da una partecipazione significativa diretta o indiretta (ossia oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto), la società di gestione o altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione o di riscatto in relazione al suo investimento nelle quote di tale OICVM e/o di altro OIC.

In relazione agli investimenti di un Comparto in altri OICVM ed altri OIC citati al paragrafo precedente, le commissioni di gestione totali (escluse eventuali commissioni di performance, se previste) che possono essere addebitate a tale Comparto, nonché ciascuno degli altri OICVM o degli altri OIC interessati non potranno superare la commissione di gestione annua massima per la classe di Azioni interessata del Comparto specificata all'Appendice A. In tali circostanze, la SICAV indicherà nella sua relazione annuale le commissioni di

gestione totali addebitate sia al Comparto interessato che all'altro OICVM e agli altri OIC in cui tale Comparto ha investito durante il periodo in esame.

- d) La SICAV non può acquisire oltre il 25% delle quote di uno stesso OICVM o di un altro OIC. Tale limite può essere ignorato al momento dell'acquisizione se in quel momento non può essere calcolato l'ammontare lordo delle quote in circolazione. In caso di un OICVM o di un altro OIC a comparti multipli, tale restrizione si applica in riferimento a tutte le quote emesse dall'OICVM o altro OIC interessato, sommando tutti i comparti.

VII.

- a) Un Comparto non può contrarre prestiti per conto di un Comparto per importi superiori al 10% degli attivi netti di tale Comparto; tali prestiti dovranno avere natura temporanea, fermo restando che la SICAV può acquisire valute estere attraverso finanziamenti paralleli di garanzia.
- b) La SICAV non può concedere prestiti a, o agire da garante per conto di, terzi.

Questa restrizione non impedisce alla SICAV di acquisire valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui ai paragrafi I. (1) c), e) e f) non interamente versati.

- c) La SICAV non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICVM o di altri OIC o di altri strumenti finanziari.
- d) Un Comparto non può acquisire metalli preziosi o certificati rappresentativi degli stessi.

VIII.

- a) Un Comparto non è tenuto a rispettare i limiti descritti nelle restrizioni agli investimenti nell'esercitare i diritti di sottoscrizione afferenti i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario facenti parte dei suoi attivi. Pur assicurando il rispetto del principio della diversificazione dei rischi, un Comparto di recente creazione può derogare dai paragrafi III., IV. e VI. a), b) e c) per un periodo di sei mesi dalla data della sua creazione.
- b) In caso di superamento dei limiti di cui al paragrafo a) per ragioni al di fuori del controllo della SICAV o in conseguenza dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, il Comparto deve adottare come obiettivo prioritario nelle sue operazioni di vendita il porre rimedio a tale situazione, tenendo in debito conto l'interesse dei suoi Azionisti.
- c) Qualora un emittente sia una persona giuridica a comparti multipli in cui gli attivi del comparto sono riservati esclusivamente agli investitori di tale comparto ed ai creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel comparto, ogni comparto deve essere considerato un emittente distinto ai fini dell'applicazione delle norme di diversificazione dei rischi di cui ai paragrafi III., IV. e VI.

La SICAV non è tenuta a rispettare i limiti d'investimento nell'esercitare i diritti di sottoscrizione afferenti i valori mobiliari facenti parte dei suoi attivi. In caso di superamento di tali limiti d'investimento in conseguenza dell'esercizio di

Restrizioni agli Investimenti

Continua

diritti di sottoscrizione o per ragioni al di fuori del controllo della SICAV, quali una successiva fluttuazione del valore degli attivi di un Comparto, il Comparto deve adottare come obiettivo prioritario nelle sue operazioni di vendita il porre rimedio a tale situazione, tenendo in debito conto l'interesse dei suoi Azionisti.

(B) Restrizioni nell'utilizzo di Strumenti Finanziari Derivati

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per finalità d'investimento, di copertura e di gestione efficiente di portafogli. Il prestito di titoli e gli accordi di pronti contro termine/riacquisto inverso di cui al successivo punto (VII) può essere effettuato solamente ai fini di una gestione efficiente di portafogli. Ulteriori restrizioni o deroghe per alcuni Comparti saranno riportate all'Appendice B in relazione al Comparto interessato.

Se indicato all'Appendice B, alcuni Comparti possono applicare un approccio Value-at-Risk (VaR) nel calcolare la loro esposizione complessiva. In relazione a tali Comparti, non si applicano le restrizioni da (I) a (VI) e quelle previste alla voce "Utilizzo di Credit Default Swap e restrizioni applicabili".

L'esposizione globale di ciascun Comparto in relazione a strumenti finanziari derivati non può superare gli attivi netti del Comparto interessato.

L'esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, di movimenti prevedibili del mercato e del tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche ai due paragrafi seguenti.

Se la SICAV investe in strumenti finanziari derivati, l'esposizione agli attivi sottostanti non può superare complessivamente i limiti d'investimento previsti al precedente paragrafo (A) III. Quando la SICAV investe in strumenti finanziari derivati indicizzati, non è necessario sommare tali investimenti ai limiti previsti al paragrafo (A) III.

Quando un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario comprende uno strumento finanziario derivato, quest'ultimo deve essere tenuto in considerazione nel rispettare i limiti previsti al paragrafo precedente.

La SICAV per conto di un Comparto non può:

- (I) negoziare opzioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario se non sono osservate le seguenti limitazioni:
 - si possono sottoscrivere opzioni put purché siano accantonati dal Comparto interessato adeguati attivi liquidi, fino alla scadenza di dette opzioni put, per coprire il prezzo totale di esercizio dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che tale Comparto deve acquisire in virtù di quelle opzioni;
 - opzioni call saranno sottoscritte solo se tale sottoscrizione non provochi una posizione scoperta; in questo caso il Comparto interessato conserverà in portafoglio i valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sottostanti o altri strumenti adeguati per coprire la posizione fino alla scadenza delle relative opzioni call concesse per conto di tale Comparto;

tuttavia, il Comparto può cedere detti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario o strumenti in mercati in ribasso nelle seguenti circostanze:

- (a) il mercato deve essere sufficientemente liquido da permettere alla SICAV di coprire lo scoperto del Comparto in ogni momento;
- (b) il totale dei prezzi di esercizio dovuto a seguito di tali opzioni scoperte non deve superare il 15% del valore patrimoniale netto del Comparto;

Nessuna opzione sarà acquistata o venduta a meno che non sia quotata in una borsa o negoziata in un mercato regolamentato, e a condizione che, immediatamente dopo l'acquisto, il totale dei prezzi di acquisto di tutte le opzioni (in termini di premi pagati) detenute dal Comparto interessato non superi il 15% dei suoi attivi netti;

- (II) acquistare warrant se come conseguenza il totale di warrant e di opzioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario detenuti dalla SICAV per conto di un Comparto superi il 15% degli attivi netti di tale Comparto;
- (III) negoziare contratti valutari, fermo restando che la SICAV può, allo scopo di coprire i rischi valutari, avere impegni in essere in contratti di cambio forward o in contratti di cambio a termine o acquistare opzioni valutarie per importi non superiori, rispettivamente, al valore complessivo dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e altri attivi detenuti dal Comparto nella valuta da coprire, fermo restando, tuttavia, che ogni Comparto interessato può anche acquistare la valuta in questione mediante una transazione incrociata (conclusa con la stessa controparte) o partecipare a swap valutari qualora i costi fossero più vantaggiosi. Per ulteriori informazioni sulle classe di Azioni coperte consultare l'Appendice A qui allegata. I contratti su valute devono essere quotati in una borsa o negoziati in un mercato regolamentato, fermo restando che la SICAV può concludere contratti di cambio forward o accordi swap con istituti finanziari di prim'ordine;
- (IV) trattare opzioni su indici, fermo restando che:

- (a) allo scopo di coprire i rischi del proprio portafoglio di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario la SICAV può:
 - (i) vendere opzioni call su indici azionari, nel qual caso il valore dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sottostanti inclusi in tale opzione su indici di borsa non dovrà superare - compresi gli impegni in corso in contratti finanziari a termine conclusi allo stesso scopo per conto di un Comparto - il valore totale della quota del portafoglio di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del Comparto da proteggere, e/o
 - (ii) acquistare opzioni put su indici azionari, nel qual caso il valore dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sottostanti inclusi nelle relative opzioni put non dovrà superare - con le opzioni e i contratti a termine di cui al precedente punto (i) - l'importo necessario per

Restrizioni agli Investimenti

Continua

coprire la quota del portafoglio di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del Comparto da proteggere da un potenziale deprezzamento del mercato; e

- (b) allo scopo di una gestione efficiente del suo portafoglio di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, la SICAV può acquistare opzioni call su indici azionari, principalmente allo scopo di facilitare cambiamenti nella distribuzione degli attivi di un Comparto tra i mercati, o in vista di, o durante, un significativo rialzo di un settore del mercato, purché il valore dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sottostanti inclusi nelle opzioni interessate su indici di borsa sia coperto da liquidità, da titoli obbligazionari a breve scadenza e da strumenti posseduti dal Comparto o da valori mobiliari e strumenti del mercato monetario da vendere, da parte del Comparto, a prezzi predeterminati;

fermo restando tuttavia che tutti questi contratti finanziari a termine dovranno essere quotati in una borsa o negoziati in mercati regolamentati e che il costo totale d'acquisto (in termini di premi pagati) delle opzioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e delle opzioni su indici e altri strumenti finanziari, acquistati da un Comparto per motivi diversi da quello di copertura, non dovrà superare il 15% dei suoi attivi netti;

- (V) trattare contratti a termine su indici azionari, fermo restando che:
 - (a) allo scopo di copertura del rischio di fluttuazione del valore del portafoglio di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di un Comparto, la SICAV può avere impegni in corso su contratti di vendita di future su indici non superiori al corrispondente rischio di fluttuazione del valore della quota corrispondente del portafoglio di tale Comparto;
 - (b) ai fini di una gestione efficiente di portafoglio, la SICAV può stipulare contratti di acquisto di future su indici, principalmente per agevolare variazioni nella distribuzione degli attivi di un Comparto tra mercati o in vista di o durante un significativo rialzo di un settore del mercato, subordinatamente alla disponibilità di sufficienti riserve di cassa non impegnate, di titoli obbligazionari a breve termine, o di strumenti posseduti dal Comparto interessato, o di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario da vendere ad un prezzo determinato, da parte di tale Comparto, per uguagliare l'esposizione sottostante di tali posizioni future ed il valore dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sottostanti inclusi in opzioni call su indici di borsa acquistati allo stesso scopo;

fermo restando inoltre che tutti questi future su indici dovranno essere quotati in una borsa o negoziati in un mercato regolamentato;

- (VI) stipulare contratti a termine su tassi d'interesse, negoziare opzioni su tassi di interesse, effettuare transazioni swap su tassi di interesse, fermo restando che:
 - (a) allo scopo di coprire il rischio del portafoglio di un Comparto, la SICAV può vendere contratti a termine su

tassi di interesse, sottoscrivere opzioni call, o acquistare opzioni put su tassi di interesse, o effettuare transazioni swap su tassi di interesse per importi non superiori al corrispondente rischio di fluttuazione della corrispondente quota del portafoglio del Comparto. Tali contratti od opzioni devono essere espressi nelle stesse valute in cui sono espressi gli attivi di tale Comparto o in valute con fluttuazioni analoghe, e devono essere quotati in una borsa o negoziati in un mercato regolamentato, fermo restando tuttavia che le transazioni swap su tassi di interesse possono essere stipulate tramite accordi privati con istituti finanziari di prim'ordine;

- (b) al fine di una gestione efficiente di portafoglio, la SICAV può stipulare contratti di acquisto di future su tassi di interesse o acquisire opzioni call su future su tassi di interesse, principalmente per agevolare cambiamenti nell'allocazione degli attivi di un Comparto tra mercati a breve e mercati a lungo termine in vista di o durante un significativo rialzo di un settore del mercato, o per dare una esposizione a più lungo termine ad investimenti a breve, subordinatamente alla disponibilità di sufficienti riserve di cassa non vincolate, titoli obbligazionari o strumenti a breve scadenza, di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sottostanti da vendere a prezzo prestabilito per compensare l'esposizione sottostante di tali posizioni a termine ed il valore dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sottostanti inclusi in opzioni call su future su tassi di interesse acquistate allo stesso scopo e per lo stesso Comparto, purché il costo totale di acquisto (in termini di premi pagati) di opzioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e opzioni su future su tassi di interesse ed altri strumenti finanziari acquistati da un Comparto, per scopi diversi dalla copertura, non superi il 15% dei suoi attivi netti;

- (VII) concedere in prestito gli investimenti del portafoglio né ad effettuare accordi di pronti contro termine/riacquisto inverso in misura superiore a quanto consentito da, ed entro i limiti stabiliti dalla Legge del 2002, nonché dalle leggi del Lussemburgo presenti o future, dalle normative di implementazione, dalle circolari o posizioni CSSF e, in modo particolare, dalle disposizioni (i) dell'Articolo 11 della normativa del Granducato dell'8 febbraio 2008 relativa a talune definizioni della Legge del 2002 e (ii) della Circolare CSSF 08/356 relativa alle regole applicabili agli organismi di investimento collettivo quando questi utilizzino determinate tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti dei mercati monetari (e successive modifiche e sostituzioni di volta in volta effettuate). La SICAV può, per ciascun Comparto, ai fini di generare ulteriore capitale o reddito o al fine di ridurre i costi o i rischi (A), sottoscrivere, in qualità di acquirente o venditore, accordi di pronti contro termine e riacquisto inverso opzionali e non opzionali e (B) concludere transazioni di prestito di titoli. La SICAV può, per conto di un Comparto, sottoscrivere tali transazioni per un massimo del 100% del patrimonio netto del Comparto interessato.

A seconda dei casi, la garanzia in contanti ricevuta dalla SICAV per ogni Comparto in relazione a una qualsiasi di queste transazioni può essere reinvestita in un modo che sia coerente con gli obiettivi di investimento di tale Comparto in (a) azioni o quote emesse da organismi di investimento collettivo dei mercati monetari per cui viene

Restrizioni agli Investimenti

Continua

calcolato un valore patrimoniale netto giornaliero e che hanno ricevuto il rating AAA o un rating equivalente, (b) depositi bancari di breve termine, (c) strumenti dei mercati monetari, come definiti nella normativa del Granducato cui si fa riferimento sopra, (d) obbligazioni di breve termine emesse o garantite da uno stato membro della UE, dalla Svizzera, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti o da loro enti locali o da organismi sovranazionali e organismi di carattere regionale, mondiale e dell'Unione Europea, (e) obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prima classe che offrono un'adeguata liquidità e (f) accordi di pronti contro termine secondo le disposizioni descritte alla sezione I.C.a) della Circolare CSSF di cui sopra. Tale reinvestimento verrà preso in considerazione ai fini del calcolo dell'esposizione globale del Comparto in questione, in modo particolare nel caso in cui esso generi un effetto leva.

Qualora la SICAV per conto di un Comparto si impegni in operazioni di prestito di titoli, tutto il reddito aggiuntivo maturato dai titoli prestati sarà diviso tra le parti secondo quanto concordato di volta in volta e riportato ogni anno nella relazione annuale della SICAV. La SICAV cercherà di nominare controparti che abbiano un rating non inferiore a A2 secondo l'Agenzia di Rating Standard & Poor's e a P2 secondo Moody's, oppure di qualità equivalente.

Qualora tali operazioni di prestito di titoli avvengano con gestori o consulenti per gli investimenti della SICAV o con Persone Collegate di uno di essi, tali operazioni avverranno secondo le regole del libero mercato a normali termini commerciali. In particolare, la garanzia in contanti investita in fondi del mercato monetario può essere soggetta ad un quota proporzionale delle spese del fondo del mercato monetario, comprese le commissioni di gestione. Gli investitori devono essere consapevoli che tali spese sarebbero in aggiunta alle commissioni di gestione addebitate dalla SICAV e riportate all'Appendice A.

Quale garanzia per eventuali attività di prestito di titoli, il Comparto interessato otterrà le garanzie previste di seguito, il cui valore di mercato dovrà sempre essere pari almeno al 100% del valore di mercato dei titoli prestati.

(A) Per ogni accordo di pronti contro termine/riacquisto inverso e per ogni transazione di prestito di titoli dovranno essere ottenute le relative garanzie. Tali garanzie saranno:

- (i) attivi liquidi, i quali includono non solo contanti e certificati bancari a breve termine, ma anche gli strumenti di mercato secondo quanto definito nella Direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 per l'implementazione della Direttiva del Consiglio 85/611/CEE sull'armonizzazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative relativi ad alcuni OICVM per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni. Una lettera di credito o una garanzia a prima richiesta fornite da un istituto di credito di prima classe non affiliato alla controparte sono considerate equivalenti ad attivi liquidi;

- (ii) obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o da un ente pubblico locale di uno Stato membro o da istituti sovranazionali e organismi di carattere regionale, mondiale o dell'Unione Europea;
- (iii) azioni o quote emesse da OIC, per i quali venga calcolato il valore patrimoniale netto giornalmente e a cui sia stato assegnato un rating pari ad AAA o equivalente;
- (iv) azioni o quote emesse da OICVM che investono principalmente nelle obbligazioni/azioni citate ai seguenti punti (v) e (vi);
- (v) obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prima classe che offrono una liquidità adeguata o
- (vi) azioni ammesse a o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o in una borsa valori di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse in un indice principale.

(B) Fino alla scadenza del contratto di pronti contro termine/riacquisto inverso o dell'accordo di prestito di titoli, le garanzie ottenute nell'ambito di tali contratti o accordi devono:

- (i) essere valorizzate (*marked-to-market*) giornalmente;
- (ii) avere, in qualsiasi momento, un valore uguale o superiore al valore dell'importo investito o dei titoli prestati;
- (iii) essere trasferite nel nome della SICAV, della Banca Depositaria della SICAV o di un agente della Banca Depositaria;
- (iv) essere immediatamente disponibili al Comparto interessato senza che sia necessario fare ricorso alla controparte in caso di inadempienza della stessa.

Il requisito di cui al precedente punto (iii) non è applicabile nel caso il Comparto faccia uso di servizi di gestione delle garanzie da parte di un istituto di compensazione riconosciuto a livello internazionale e di altri istituti pertinenti che siano generalmente riconosciuti come specializzati in questo tipo di transazioni.

(VIII) acquistare, vendere, prendere o dare in prestito - se non con il consenso scritto degli Amministratori - investimenti di portafoglio da o a - o concludere altre transazioni con - un gestore patrimoniale o consulente per gli investimenti della SICAV o una Persona Collegata ad uno di essi. Tali (eventuali) operazioni saranno indicate nella relazione annuale della SICAV e saranno realizzate nel rispetto delle regole di mercato ed eseguite ai normali termini commerciali.

Utilizzo di Credit Default Swap e restrizioni applicabili
La SICAV può utilizzare credit default swap.

Un credit default swap è un contratto finanziario bilaterale in cui una controparte (l'acquirente della protezione) paga una commissione periodica in cambio di un pagamento eventuale da parte del venditore della protezione a seguito di un evento

Restrizioni agli Investimenti

Continua

creditizio di un emittente di riferimento. L'acquirente della protezione deve vendere al valore nominale (o ad altro prezzo di riferimento o prezzo base designato) particolari obbligazioni emesse dall'emittente di riferimento quando avviene un evento creditizio oppure ricevere un pagamento in contanti basato sulla differenza tra il prezzo di mercato e tale prezzo di riferimento base. Per evento creditizio si intende comunemente la bancarotta, l'insolvenza, l'amministrazione controllata, una significativa ristrutturazione avversa del debito, o l'incapacità di far fronte ad obblighi di pagamento entro la scadenza. La International Swaps and Derivatives Association ("ISDA") ha prodotto una documentazione standardizzata per queste operazioni sotto l'ombrello del suo ISDA Master Agreement.

La SICAV può utilizzare credit default swap per coprire il rischio di credito specifico di alcuni degli emittenti nei suoi portafogli, acquistando protezione.

Inoltre, la SICAV può, a condizione che sia nell'interesse esclusivo dei suoi Azionisti, acquistare protezione attraverso credit default swap senza detenere gli attivi sottostanti a condizione che i premi complessivi pagati sommati al valore presente dei premi aggregati ancora dovuti in relazione a credit default swap acquistati in precedenza e i premi complessivi pagati in relazione all'acquisto di opzioni su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o strumenti finanziari a scopi diversi dalla copertura, non superino mai il 15% degli attivi netti del Comparto interessato.

A condizione che sia nell'interesse esclusivo dei suoi Azionisti, la SICAV può inoltre vendere protezione attraverso credit default swap per acquisire una specifica esposizione al credito. Inoltre, gli impegni complessivi in relazione a tali credit default swap venduti, sommati all'ammontare degli impegni relativi all'acquisto ed alla vendita di future e di contratti di opzioni su qualsiasi tipo di strumenti finanziari e gli impegni relativi alla vendita di opzioni call e put su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non possono in alcun momento superare il valore degli attivi netti del Comparto interessato.

La SICAV entrerà in operazioni di credit default swap con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazione e solo in conformità con i termini standard previsti dall'ISDA. Inoltre, l'utilizzo di credit default swap deve rispettare gli obiettivi e le politiche d'investimento, nonché il profilo di rischio del Comparto interessato.

Gli impegni totali derivanti dall'utilizzo di credit default swap, sommati agli impegni totali derivanti dall'utilizzo di altri strumenti finanziari derivati non dovrà in alcun momento superare il valore degli attivi netti del Comparto interessato.

La SICAV dovrà assicurare di avere sempre gli attivi necessari a pagare i proventi di riscatto risultanti dalle richieste di riscatto e di rispettare gli obblighi derivanti dai credit default swap e da altre tecniche e strumenti.

(C) Ulteriori Restrizioni:

(1) La SICAV può effettuare operazioni in opzioni OTC con istituti finanziari di prim'ordine partecipanti in questi tipi di operazioni se tali operazioni sono più vantaggiose per il Comparto interessato o se non sono disponibili opzioni quotate con le caratteristiche richieste;

- (2) la SICAV può depositare liquidi (che, a scanso di dubbi, devono comprendere anche fondi depositati a vista) solo presso banche i cui attivi, diminuiti dei conti di contropartita, superino i cento milioni di Dollari USA (US\$100.000.000); può tuttavia effettuare depositi presso una banca che sia totalmente controllata da una banca il cui bilancio patrimoniale non sia inferiore alla suddetta cifra;
- (3) le liquidità di ogni Comparto non possono mai essere depositate presso la Società di Gestione, il Distributore Globale, i Sub-Distributori, i Consulenti per gli Investimenti o presso altro organismo collegato, salvo quelli che hanno lo status di banche autorizzate nei paesi nei quali sono registrate;
- (4) quanto agli strumenti del mercato monetario, non si possono acquisire tali strumenti se non sono emessi da un Governo o da uno Stato Membro dell'OCSE, o da una banca presso la quale la SICAV può depositare liquidi secondo il precedente punto (2);
- (5) durante il periodo in cui è autorizzata come Mutual Fund Corporation dalla SFC, la SICAV non dovrà:
 - (a) investire oltre il 10% del valore totale degli attivi netti di un Comparto in titoli non pagati o parzialmente pagati; tale investimento deve essere approvato dalla Banca Depositaria se il titolo non può essere pagato su richiesta della SICAV entro un anno dal suo acquisto;
 - (b) acquistare o comunque acquisire investimenti in cui la responsabilità del detentore sia illimitata;
 - (c) effettuare depositi presso banche o istituti finanziari se il valore totale degli strumenti del mercato monetario posseduti dalla SICAV, emessi da - o conseguenti alla garanzia di - tali organismi, sommato a tali depositi presso tali banche o istituti, superi il 25% del valore degli attivi netti del Comparto (o il 10% laddove la banca o l'istituto finanziario sia una Persona Collegata);
 - (d) nel caso dei Comparti Monetari, considerati dalla SFC come "Comparti del Mercato Monetario", permettere che la scadenza media del portafoglio superi i novanta (90) giorni.
 - (e) salvo diversa indicazione riguardo al Comparto in questione nell'Appendice B, investire più del 10% del valore patrimoniale netto di un Comparto in azioni cinesi A o B (compresi gli investimenti tramite certificati di partecipazione, certificati collegati ad azioni o altri analoghi strumenti d'investimento in azioni cinesi A). Tranne diversamente accordato con l'SFC, verrà dato non meno di un mese di preavviso agli investitori di Hong Kong che abbiano investito nel Comparto interessato autorizzato dall'SFC circa eventuali modifiche apportate alla summenzionata politica e i relativi documenti di offerta saranno aggiornati di conseguenza.
- (6) Fintantoché la SICAV è registrata a Taiwan, salvo diversamente autorizzato o dispensato dalla Financial Supervisory Commission ("FSC"), i Comparti offerti e

Restrizioni agli Investimenti

Continua

venduti a Taiwan, diversi da ETF offshore, saranno soggetti alle seguenti restrizioni:

- (a) La percentuale delle operazioni su derivati condotte da un Comparto non potrà superare le seguenti percentuali fissate dall'FSC: (i) l'esposizione al rischio della posizione aperta nei prodotti derivati detenuti dal Comparto volti ad aumentare l'efficacia dell'investimento non dovrà superare il 40% valore patrimoniale netto del Comparto in questione (ii) il valore complessivo della posizione short aperta su derivati detenuta dal Comparto, a scopo di copertura non può superare il valore totale di mercato dei titoli corrispondenti detenuti dal Comparto in questione;
- (b) Il Comparto non può investire in oro, materie prime spot o immobili;
- (c) Le percentuali degli investimenti totali del Comparto investiti in titoli delle borse della Cina Continentale non possono superare le percentuali previste dall'FSC;
- (d) La percentuale totale dell'investimento in qualsiasi Comparto che riceva il contributo degli investitori di Taiwan non può superare le percentuali previste dall'FSC, e
- (e) Il portafoglio degli investimenti del Comparto non potrà concentrare la maggior parte dei propri investimenti nei mercati di titoli di Taiwan; l'FSC fisserà la percentuale limite per questo tipo di investimento;
- (f) Il Comparto non potrà essere denominato nei nuovi dollari taiwanesi o Renminbi; e
- (g) Il Comparto dovrà essere stato costituito da un intero anno.

Qualora vengano apportate delle modifiche alle restrizioni sopra riportate, la SICAV dovrà a sua volta ottemperare alle modifiche in questione.

- (7) Sebbene la SICAV sia ora autorizzata dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo come OICVM ai sensi della Legge del 2002 ed il Prospetto sia stato aggiornato per integrare le nuove restrizioni agli investimenti ivi previste, fintantoché la SICAV e un Comparto sono autorizzati dal SFC a Hong Kong e a meno che la SFC non decida diversamente, la Società di Gestione ed il Consulente per gli Investimenti interessato confermano la loro intenzione di gestire il Comparto Invesco USD Reserve Fund nel rispetto dei principi d'investimento dei Capitoli da 7.17 a 7.20, e da 7.22 a 7.24 e del Capitolo 8.2 del Hong Kong Code on Unit Trusts and Mutual Funds e di operare ogni altro Comparto autorizzato a Hong Kong (diverso da Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund, Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund e da Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund) in conformità con la Legge del 2002, fermo restando che detto Comparto potrà sottoscrivere strumenti finanziari derivati per la gestione efficiente del portafoglio oppure per scopi di copertura, e per rispettare ogni altro requisito o condizione imposto di volta in volta al Comparto dalla SFC se non diversamente concordato con l'SFC. Tranne diversamente accordato con l'SFC, verrà

dato non meno di un mese di preavviso agli investitori di Hong Kong che abbiano investito nel Comparto interessato autorizzato dalla SFC circa eventuali modifiche apportate alla summenzionata politica e i relativi documenti di offerta saranno aggiornati di conseguenza.

Procedure di Gestione del Rischio

La SICAV utilizzerà un processo di gestione dei rischi che le permetta di monitorare e misurare in ogni momento il rischio delle posizioni ed il loro contributo al profilo di rischio complessivo di ogni Comparto. La SICAV utilizzerà, se applicabile, un processo per la valutazione accurata ed indipendente del valore di eventuali strumenti derivati OTC.

Più nello specifico in relazione al calcolo della loro esposizione globale agli strumenti finanziari derivati effettuato dai Comparti utilizzando una metodologia Value-at-Risk (VaR), un team di gestione dei rischi di Invesco UK Limited, indipendente dai gestori di portafoglio incaricati, sta realizzando controlli di gestione dei rischi per conto della Società di Gestione. Il calcolo del VaR si basa sui dati storici relativi ai fattori di rischio degli ultimi 250 giorni su un periodo di detenzione di 20 giorni a un livello di fiducia del 99%. Vengono eseguite giornalmente delle contro-verifiche per valutare la solidità del calcolo VaR. Inoltre viene effettuato un test mensile di stress come requisito complementare per l'impiego dei modelli VaR. Questa verifica aiuta a identificare e mettere in rilievo i potenziali rischi per il portafoglio.

Per i Comparti che non utilizzano la metodologia VaR per monitorare il rischio di mercato, la SICAV applicherà il cosiddetto "commitment approach" per monitorare suddetto rischio. L'esposizione totale di tutti gli strumenti finanziari derivati conseguente a tale approccio non potrà eccedere il 100% del VPN del Comparto.

Per ogni posizione in derivati OTC viene effettuato un calcolo giornaliero del rischio di controparte. Il rischio di controparte equivale al valore corrente di mercato del derivato OTC e alla sua esposizione potenziale che dipende dall'ammontare figurativo moltiplicato per un fattore che a sua volta dipende dalla scadenza del titolo e dal tipo di rischio (credito, tasso d'interesse, azionario) e il tipo di controparte nella definizione della Commission de Surveillance du Secteur Financier. La SICAV esegue inoltre i calcoli concernenti la concentrazione del rischio di emittente e la regola di copertura.

Saranno applicati i limiti seguenti:

- 1. L'esposizione al rischio di controparte di un derivato OTC non potrà superare il 5% del VPN di un Comparto. Questo limite può essere elevato al 10% del VPN del Comparto se la controparte è un istituto di credito.
- 2. L'esposizione aggregata complessiva ad un singolo emittente/controparte non può superare il 20% del VPN del Comparto alle condizioni specificate al precedente paragrafo A. III. Questo limite non comprende solamente le posizioni in derivati OTC, ma anche gli strumenti seguenti:
 - a. Investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
 - b. Depositi.

Restrizioni agli Investimenti

Continua

La responsabilità principale del monitoraggio e del controllo dei report sulla gestione del rischio elaborati dal team di gestione del rischio sarà della Società di Gestione.

Il Consiglio d'Amministrazione riceverà una relazione trimestrale relativa alla gestione del rischio.

Avvertenze sui rischi

Generale

Dal momento che il valore delle Azioni di un Comparto dipende dall'andamento degli investimenti sottostanti, soggetti alle oscillazioni dei mercati, non può essere data alcuna garanzia che i Comparti riusciranno a raggiungere i loro obiettivi d'investimento o che gli importi investiti possano essere restituiti all'investitore al momento del riscatto delle Azioni. Il valore delle azioni di un Comparto può aumentare o diminuire.

Investimenti Internazionali

Gli investimenti a livello internazionale comportano alcuni rischi, tra i quali:

- Il valore degli attivi di un Comparto può essere influenzato da incertezze, quali cambiamenti nelle politiche governative, imposizione fiscale, oscillazioni dei tassi di cambio, imposizione di restrizioni sul rimpatrio di valute, instabilità sociale e religiosa, sviluppi politici, economici o di altra natura nelle leggi o regolamenti dei paesi in cui un Comparto può investire e, in particolare, cambiamenti nella legislazione riguardante il livello di proprietà estera nei paesi in cui un Comparto può investire.
- I principi contabili, di revisione e dichiarazione finanziaria e gli adempimenti informativi in vigore in alcuni paesi nei quali un Comparto può investire possono essere diversi da quelli in vigore in Lussemburgo, in quanto vi sono meno informazioni disponibili per gli investitori e tali informazioni potrebbero essere non più attuali.
- Gli attivi di un Comparto possono essere investiti in titoli espressi in valute diverse dalla valuta base del Comparto (i dettagli per ciascun Comparto sono riportati nell'Appendice A) e il reddito derivante da tali investimenti sarà percepito in tali valute, alcune delle quali potrebbero scendere di valore rispetto alla valuta base del Comparto. Un Comparto calcolerà il suo valore patrimoniale netto ed effettuerà le distribuzioni nella valuta base del Comparto. Quindi, un rischio di cambio può influire sul valore delle Azioni e delle distribuzioni di reddito effettuate da un Comparto.
- Per le classi di Azioni coperte denominate in una valuta diversa da quella di base, si fa notare agli investitori che non vi è garanzia che l'esposizione della valuta in cui le Azioni sono denominate possa essere sempre completamente coperta rispetto alla valuta di base del Comparto interessato. Inoltre si comunica agli investitori che l'implementazione con successo della strategia potrebbe ridurre in modo considerevole il vantaggio della diminuzione del valore della valuta della classe di Azioni rispetto alla valuta di base del Comparto interessato per gli Azionisti della classe di Azioni rilevante. In aggiunta, si informano gli investitori che qualora richiedano il pagamento di proventi dei riscatti in una valuta diversa dalla valuta di base in cui le Azioni sono denominate, l'esposizione di detta valuta rispetto alla valuta in cui sono denominate le Azioni non sarà coperta.

Rischio azionario

I Comparti possono investire in titoli azionari. Le quotazioni delle azioni e i redditi generati dagli investimenti azionari

Avvertenze sui rischi

Continua

possono diminuire in funzione di determinati eventi, tra cui attività e risultati finanziari dell'emittente, condizioni di mercato ed economiche generali, fattori di instabilità economica regionale o globale e oscillazioni dei tassi d'interesse. Non è possibile garantire che il valore dei titoli detenuti da un Comparto aumenterà o che i titoli genereranno dei rendimenti. Il valore degli investimenti azionari e il reddito generato possono aumentare o diminuire e il Comparto potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito nei titoli.

Investire in Strumenti Finanziari Derivati

Certi rischi di investimento si applicano in relazione alle tecniche e agli strumenti che il Consulente per gli Investimenti può impiegare ai fini di una gestione efficiente di portafoglio o, se indicato in relazione ad un Comparto, nell'ambito della politica d'investimento principale inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli descritti di seguito. Tuttavia, qualora le aspettative del Consulente per gli Investimenti nell'impiego di tali tecniche e strumenti siano errate, un Comparto potrebbe subire una perdita sostanziale, con ripercussioni negative sul valore patrimoniale netto delle Azioni.

Strumenti Finanziari Derivati e Strategie d'Investimento

Gli investimenti di un Comparto possono essere composti da titoli con livelli diversi di volatilità e possono comprendere, di volta in volta, strumenti finanziari derivati. Poiché gli strumenti finanziari derivati possono essere strumenti con effetto leva, il loro utilizzo può produrre maggiori oscillazioni del valore patrimoniale netto del Comparto interessato.

Un Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente di portafoglio o per cercare di coprire o ridurre il rischio generale dei propri investimenti oppure, se indicato in relazione ad un Comparto, può utilizzarli nell'ambito delle politiche e delle strategie d'investimento principali. Tali strategie potrebbero non avere successo e produrre perdite per il Comparto, a causa delle condizioni del mercato. La possibilità di un Comparto di utilizzare queste strategie può essere limitata da condizioni di mercato, limiti normativi e considerazioni di natura fiscale. Gli investimenti in strumenti finanziari derivati sono soggetti alle normali oscillazioni del mercato e ad altri rischi specifici dell'investimento in titoli. Inoltre, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati comporta rischi speciali, tra cui:

1. dipendenza dalla capacità del Consulente per gli Investimenti di prevedere in maniera accurata movimenti del prezzo del titolo sottostante;
2. correlazione imperfetta tra i movimenti dei titoli o delle valute su cui si basa un contratto in strumenti finanziari derivati e i movimenti dei titoli o valute del Comparto interessato;
3. l'assenza di un mercato liquido per un particolare strumento in un particolare momento che può ostacolare la capacità di un Comparto di liquidare uno strumento finanziario derivato a un prezzo vantaggioso;
4. il grado di leva finanziaria insito nella negoziazione di future (in altri termini, i depositi di garanzia sui prestiti normalmente richiesti nella negoziazione di future significa che tale negoziazione possa essere altamente soggetta a leva finanziaria). Di conseguenza, un

movimento dei prezzi relativamente ridotto in un contratto future può provocare una perdita immediata e sostanziale ad un Comparto e

5. possibili impedimenti ad una gestione efficiente di portafoglio o alla possibilità di soddisfare le richieste di riacquisto o altri impegni a breve termine perché una percentuale di attivi di un Comparto può essere vincolata a coprirne gli impegni.

Agli Azionisti possono essere fornite su richiesta le informazioni relative ai metodi di gestione dei rischi utilizzati per un Comparto, compresi i limiti quantitativi applicati ed eventuali sviluppi recenti delle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti.

Rischio di controparte

La SICAV sarà esposta al rischio di credito sulle controparti con cui tratta in relazione agli strumenti finanziari derivati non negoziati su una borsa riconosciuta. A tali strumenti non sono concesse le stesse tutele applicate ai partecipanti che trattano strumenti finanziari derivati su borse organizzate, quali la garanzia di performance di una stanza di compensazione e, pertanto, il Comparto sosterrà il rischio di insolvenza, fallimento o inadempienza della controparte ovvero ritardi nel regolamento dovuti a un problema di credito o liquidità della controparte. Potrebbe rivelarsi difficile individuare delle controparti sostitutive per attuare le strategie di copertura o di gestione efficiente del portafoglio previste dal contratto originale; inoltre un Comparto potrebbe subire talune perdite dovute a movimenti di mercato avversi durante la stipula dei contratti sostitutivi. Il declassamento del rating creditizio di una controparte potrebbe obbligare un Comparto a recedere dal contratto in questione per garantire l'osservanza della propria politica d'investimento e/o delle normative applicabili.

Rischio di custodia

La SICAV è autorizzata dall'autorità di vigilanza lussemburghese ("CSSF") a operare come OICVM ai sensi della Legge del 2002. Le attività della SICAV sono detenute in custodia per conto della SICAV da una banca depositaria, anch'essa disciplinata dalla CSSF.

Nei mercati in cui investe la SICAV, la Banca Depositaria può affidare la custodia delle attività della SICAV a sub-depositari. Il diritto lussemburghese prevede che l'aver affidato a terzi le attività del Comparto non esime la Banca Depositaria dalle proprie responsabilità. La CSSF impone alla Banca Depositaria di assicurarsi che le attività non liquide da essa detenute in custodia siano tenute separate dal punto di vista giuridico e che siano regolarmente tenute aggiornate informazioni chiare sulla natura e il valore di tutte le attività da essa custodite, i relativi titolari e l'ubicazione dei documenti contenenti il titolo di proprietà di dette attività. Se la Banca Depositaria delega i propri compiti ad un sub-depositario, la CSSF impone alla Banca Depositaria di assicurarsi che tale sub-depositario rispetti detti requisiti; inoltre l'aver affidato interamente o in parte a un sub-depositario le attività della SICAV non esime la Banca Depositaria dalle proprie responsabilità. Tuttavia, in alcune giurisdizioni le norme in materia di proprietà e custodia di attività in generale e di riconoscimento degli interessi del titolare beneficiario, come può essere ad esempio un Comparto, sono diverse e sussiste il rischio che in caso di insolvenza della Banca Depositaria o di un sub-depositario il titolo di proprietà del Comparto interessato possa non essere

Avvertenze sui rischi

Continua

riconosciuto in giurisdizioni estere e che i creditori della Banca Depositaria o del sub-depositario possano cercare di rivalersi sulle attività del Comparto. Anche nelle giurisdizioni in cui il titolo di proprietà del Comparto interessato viene infine riconosciuto, il Comparto potrebbe subire ritardi nel recuperare le proprie attività in attesa della conclusione delle procedure di insolvenza o fallimento.

Per quanto riguarda le attività liquide, la posizione generale è che tutti i contanti depositati in conti di deposito devono essere identificati all'ordine della Banca Depositaria e a favore del Comparto interessato. Tuttavia, vista la natura fungibile dei contanti, tali attività possono essere riconosciute nel bilancio patrimoniale della banca da cui tali contanti sono detenuti (che può essere la Banca Depositaria, il sub-depositario o una banca terza), e non sono tutelate in caso di fallimento di tale banca. I Comparti sono pertanto esposti al rischio di controparte nei confronti di tali banche. Qualora esistano garanzie statali o assicurative in relazione ai depositi bancari o di liquidità, se un sub-depositario o banca terza detentori attività liquide dovessero diventare insolventi, i Comparti saranno tenuti ad esibire il proprio titolo di credito come qualsiasi altro creditore chirografario. I Comparti monitorano costantemente l'esposizione a tali attività liquide.

Rischio di regolamento

I Comparti sono esposti a un rischio di credito in relazione alle parti con le quali scambiano titoli e possono inoltre sostenere il rischio d'inadempienza del pagamento, soprattutto su titoli di debito come obbligazioni, titoli e altri strumenti e obbligazioni di debito analoghi. Si fa altresì presente agli Azionisti che i meccanismi di regolamento dei mercati emergenti sono, in genere, meno sviluppati e affidabili rispetto a quelli dei paesi più sviluppati, con un conseguente incremento del rischio d'inadempienza del pagamento, che potrebbe comportare per i Comparti delle perdite consistenti sugli investimenti nei mercati emergenti. I compartimenti sono esposti al rischio di credito delle controparti con le quali, ovvero degli intermediari, operatori e borse valori tramite cui, effettuano la negoziazione, che si tratti di operazioni effettuate in borsa oppure fuori borsa. I Comparti sono soggetti al rischio di perdita delle attività in deposito presso intermediari in caso di fallimento dell'intermediario, di quello dell'agente di compensazione per il cui tramite l'intermediario esegue e compensa tutte le operazioni per conto dei Comparti oppure del fallimento di una stanza di compensazione. In ogni caso la Banca Depositaria dovrà esercitare i suoi obblighi di vigilanza sulle parti summenzionate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Rischio di Tasso d'Interesse

I Comparti che investono in obbligazioni o in altri titoli a reddito fisso possono scendere di valore in caso di variazione dei tassi d'interesse. In genere i prezzi dei titoli di debito aumentano quando scendono i tassi d'interesse, mentre i prezzi scendono quando i tassi d'interesse aumentano. I titoli di debito a più lunga scadenza sono in genere più sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse.

Rischio di Credito

I Comparti che investono in obbligazioni e in altri titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio che gli emittenti non effettuino i pagamenti su tali titoli. Un emittente che registra un peggioramento della sua condizione finanziaria potrebbe ridurre la qualità di un titolo, provocando una maggiore volatilità del prezzo di tale titolo. La riduzione del rating di un

titolo può inoltre ridurre la liquidità, rendendolo più difficile da vendere. I Comparti che investono in titoli di debito di minore qualità sono più soggetti a questi problemi ed il loro valore può risultare più volatile.

I Comparti possono subire perdite sugli investimenti causate dal peggioramento della situazione finanziaria dell'emittente. Tale peggioramento può determinare il declassamento del rating delle obbligazioni di tale emittente e l'incapacità di quest'ultimo di onorare i propri obblighi contrattuali, tra cui il puntuale pagamento di interessi e capitale. Il rating creditizio misura la qualità del credito. Sebbene non necessariamente l'innalzamento o declassamento del rating creditizio di un titolo ne debba modificare il prezzo, il deterioramento della qualità del credito potrebbe rendere l'investimento meno interessante, producendo così un rialzo dei rendimenti e la contrazione della quotazione. Il deterioramento della qualità del credito può in tal modo condurre al fallimento dell'emittente e alla perdita definitiva dell'investimento. In caso di fallimento o altro tipo di insolvenza, il Comparto interessato potrebbe subire ritardi nella liquidazione dei titoli sottostanti e perdite dovute, per esempio, alla riduzione del valore dei titoli sottostanti durante il periodo necessario al Comparto per far valere i propri diritti di credito. Di conseguenza, diminuiranno il capitale e i rendimenti del Comparto, determinando, durante tale periodo, l'indisponibilità di redditi oltre alle spese connesse all'esercizio dei diritti del Comparto.

Si avvertono gli azionisti che i titoli aventi un *rating di investment grade* al momento dell'acquisizione potrebbero essere declassati e che, salvo diversamente stabilito nella politica d'investimento del Comparto di pertinenza, non sussiste alcun requisito specifico di vendita di tali titoli qualora essi scendano al di sotto del *rating di investment grade*. Il rischio di declassamento dei titoli, che al momento dell'acquisizione avevano un *rating investment grade*, varierà nel tempo. La Società di Gestione valuterà nel merito ogni situazione ma non prevede che la maggior parte dei titoli detenuti da un Comparto sarà in tal modo declassata, salvo in condizioni di mercato estreme. In normali condizioni di mercato, la Società di Gestione non prevede che un simile declassamento si verificherà spesso e, in linea generale, compirà ogni sforzo per evitare l'acquisto di titoli che potrebbero seguire un percorso di deterioramento della qualità.

Accordi di Pronti Contro Termine/Riacquisto Inverso o di Prestito di Titoli

In relazione alle operazioni di pronti contro termine/riacquisto inverso, in particolare si fa presente agli investitori che (A) in caso di inadempimento della controparte presso cui sono state collocate le liquidità dei Comparti, sussiste il rischio che la garanzia ricevuta possa produrre un rendimento inferiore a quello delle liquidità interessate, a causa di una quotazione imprecisa della garanzia, di oscillazioni sfavorevoli del mercato, di un deterioramento del rating creditizio degli emittenti della garanzia o della scarsa liquidità del mercato in cui la garanzia viene negoziata; (B) (i) il vincolare liquidità in operazioni di grossa entità o lunga durata, (ii) i ritardi nel recupero delle liquidità collocate esternamente oppure (iii) la difficoltà di realizzare la garanzia potrebbero limitare la capacità dei Comparti di far fronte alle richieste di riscatto, agli acquisti di titoli ovvero, più in generale, ai reinvestimenti; e infine che (C) le operazioni di pronto contro termine/riacquisto inverso esporranno ulteriormente i Comparti, se del caso, a rischi analoghi a quelli degli

Avvertenze sui rischi

Continua

strumenti derivati finanziari su opzioni o a termine, rischi descritti in maggiore dettaglio in altre sezioni del presente prospetto.

In relazione alle operazioni di prestito titoli, in particolare si fa presente agli investitori che (A) se il mutuatario di titoli prestati dai Comparti non li restituisce, sussiste il rischio che la garanzia ricevuta risulti inferiore al valore dei titoli prestati, a causa di una quotazione imprecisa della garanzia, di oscillazioni sfavorevoli del mercato, di un deterioramento del rating creditizio degli emittenti della garanzia o della scarsa liquidità del mercato in cui la garanzia viene negoziata; che (B) in caso di reinvestimento della garanzia in contanti, esso possa (i) creare un effetto leva con i relativi rischi e rischi di perdite e volatilità, (ii) introdurre esposizioni di mercato incompatibili con gli obiettivi dei Comparti oppure (iii) rendere un importo inferiore a quello della garanzia da restituire; e infine che (C) i ritardi nella restituzione dei titoli in prestito possono limitare la capacità dei Comparti di rispettare gli obblighi di consegna ai sensi della vendita di titoli.

In caso di insolvenza, fallimento o inadempienza della controparte in un contratto di pronti contro termine/riacquisto inverso o di prestito di titoli, la SICAV può subire sia ritardi nel regolamento dei titoli sottostanti sia perdite, inclusa la possibile perdita di valore dei titoli durante il periodo in cui cerca di fare valere i propri diritti al riguardo, sia possibili livelli di reddito inferiori al normale, sia il mancato accesso al reddito durante il periodo, sia spese nel far valere i propri diritti. In tali circostanze, la garanzia verrà richiamata. Sebbene sarà mantenuto un valore della garanzia almeno pari al valore dei titoli ceduti, in caso di un improvviso movimento di mercato sussiste il rischio che il valore di tale garanzia possa scendere al di sotto del valore dei titoli ceduti.

La SICAV cercherà di mitigare questo rischio richiedendo alla controparte di indennizzare il Comparto interessato per tale flessione del valore della garanzia (salvo nel caso in cui la garanzia sia stata reinvestita su istruzione della SICAV).

Credit Default Swaps

Quando queste operazioni sono utilizzate per eliminare un rischio di credito relativo all'emittente di un titolo, implicano che la SICAV sostiene un rischio di controparte in relazione al venditore della protezione.

Tale rischio è tuttavia mitigato dal fatto che la SICAV entrerà in operazioni di credit default swap con istituti finanziari di prim'ordine.

I credit default swap ("CDS") utilizzati a fini diversi da quello di copertura, ad esempio per una gestione efficiente di portafoglio o, se indicato in relazione ad un Comparto, nell'ambito della sua politica d'investimento principale, possono presentare un rischio di liquidità se per qualsivoglia motivo la posizione deve essere liquidata prima della sua scadenza. La SICAV mitigherà tale rischio limitando in maniera opportuna l'utilizzo di questo tipo di operazione. Inoltre, la valutazione dei CDS può dar luogo alle difficoltà che tradizionalmente sorgono in relazione alla valutazione dei contratti OTC.

Laddove i Comparti facciano uso di CDS, che sono strumenti finanziari derivati, ai fini della gestione efficiente del portafoglio o per attività di copertura, si fa presente che tali strumenti servono a trasferire dall'alienante all'acquirente l'esposizione al rischio di credito dei prodotti obbligazionari. I

Comparti in genere acquistano CDS per tutelarsi dal rischio d'inadempimento dell'emittente dell'investimento sottostante, detto "entità di riferimento", mentre, al contrario vendono CDS a fronte dei quali ricevono un pagamento per aver a tutti gli effetti garantito all'acquirente il merito di credito dell'entità di riferimento. In quest'ultimo caso, i Comparti sono esposti al merito di credito dell'entità di riferimento senza tuttavia avere la possibilità di rivalersi sull'entità di riferimento. Inoltre i CDS, come qualsiasi derivato OTC, espongono sia l'acquirente che l'alienante al rischio di controparte; pertanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali della controparte e/o di controversie relative a eventi di credito i Comparti potrebbero subire delle perdite e quindi non riuscire a realizzare l'intero valore dei CDS.

Investimento in commodity

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che gli investimenti che offrono esposizione a *commodity* implicano rischi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti da investimenti tradizionali. Più specificatamente, eventi di natura politica, militare o naturale potrebbero influenzare la produzione e la negoziazione di *commodity* e di conseguenza influire sugli strumenti finanziari che offrono esposizione alle *commodity*. Il terrorismo e altre attività criminali potrebbero influire sulla disponibilità di *commodity* e pertanto produrre impatti negativi sugli strumenti finanziari che offrono esposizione alle *commodity*.

Investimenti nei Mercati in Via di Sviluppo

Le seguenti considerazioni si applicano ai Comparti che investono nei mercati emergenti o in paesi di recente industrializzazione.

I mercati mobiliari dei paesi in via di sviluppo non sono altrettanto ampi quanto i mercati mobiliari più consolidati ed i volumi degli scambi sono significativamente inferiori. Tali mercati possono soffrire di mancanza di liquidità e manifestare un'elevata volatilità dei prezzi, il che significa che può occorrere più tempo per accumulare e vendere titoli e queste operazioni potrebbero dover essere realizzate a prezzi sfavorevoli. Il mercato può inoltre presentare un alto grado di concentrazione della capitalizzazione di mercato e dei volumi degli scambi su un numero esiguo di emittenti, rappresentativi di un numero limitato di settori, nonché un'elevata concentrazione di investitori ed intermediari finanziari. I broker dei paesi in via di sviluppo sono in genere di numero inferiore e meno capitalizzati dei broker dei mercati di più vecchia data.

Attualmente, alcuni mercati azionari dei paesi emergenti limitano gli investimenti esteri, il che può ridurre le opportunità d'investimento di un Comparto. Ciò può avere ripercussioni negative sulla performance di un Comparto che abbia come suo obiettivo d'investimento quello di investire in misura significativa nei paesi in via di sviluppo.

Molti mercati emergenti stanno attraversando un periodo di crescita rapida e sono meno regolamentati di quanto non lo siano molte tra le principali borse mondiali. Di conseguenza è probabile che le informazioni disponibili per il pubblico riguardo alle società quotate su questi mercati siano minori di quelle regolarmente pubblicate su società quotate su altri mercati. Inoltre, nei mercati emergenti le pratiche di mercato in materia di regolamento delle operazioni mobiliari e di custodia degli attivi possono produrre un incremento dei rischi per i Comparti che vi investono.

Avvertenze sui rischi

Continua

Sebbene gli Amministratori ritengano che un portafoglio globale realmente diversificato debba includere un certo livello di esposizione ai mercati emergenti, raccomandano che gli investimenti in un Comparto emerging markets non rappresentino una quota significativa del portafoglio di un investitore, sottolineando che essi potrebbero non essere appropriati a tutti gli investitori.

Rischio di sospensione del mercato

I Comparti possono investire in titoli quotati su Mercati Regolamentati. Le operazioni sui Mercati Regolamentati potrebbero essere interrotte o sospese a causa di condizioni di mercato, problemi tecnici che impediscono l'elaborazione delle operazioni o altrimenti per effetto dei regolamenti di tali Mercati. Se le operazioni su un Mercato Regolamentato sono state interrotte o sospese, il Comparto non è in grado di vendere i titoli scambiati su tale Mercato sino a quando lo stesso non riprende ad operare.

Inoltre, la negoziazione dei titoli di un particolare emittente potrebbe essere sospesa da un Mercato Regolamentato a causa di circostanze relative all'emittente. Se le contrattazioni di un particolare titolo sono state interrotte o sospese il Comparto non è in grado di vendere tale titolo sino a che il titolo non torna ad essere scambiato.

Rischio di liquidità di mercato

La riduzione della liquidità di mercato dei titoli in cui un Comparto ha investito potrebbe pregiudicare la capacità di tale Comparto di eseguire le transazioni. In tali circostanze, alcuni titoli del Comparto potrebbero divenire illiquidi, il che ne pregiudicherebbe la capacità di acquistare o vendere tali titoli al loro valore intrinseco.

Investire in piccole imprese

Gli investimenti nelle piccole imprese possono comportare maggiori rischi e possono quindi essere considerati speculativi. Un investimento in un Comparto che investe in piccole imprese va considerato di lungo termine e non uno strumento per ottenere profitti a breve scadenza. Molti titoli delle piccole imprese vengono scambiati con minore frequenza e con volumi ridotti, e possono quindi essere soggetti a movimenti dei prezzi più bruschi ed erratici rispetto alle azioni delle grandi imprese. I titoli delle piccole imprese possono risultare più sensibili ai cambiamenti dei mercati rispetto ai titoli delle grandi imprese. Gli Amministratori raccomandano che gli investimenti in un Comparto che investe in piccole imprese non rappresentino una quota significativa del portafoglio di un investitore, sottolineando che essi potrebbero non essere appropriati a tutti gli investitori.

Investire in Comparti Settoriali

Nel caso dei Comparti settoriali, il Consulente per gli Investimenti di norma non avrà una forte diversificazione degli investimenti semplicemente per offrire un portafoglio titoli bilanciato. Viene infatti seguito un approccio più concentrato di quanto non avvenga normalmente, per approfittare maggiormente degli investimenti positivi. Il Consulente per gli Investimenti ritiene che questa politica implichi un grado di rischio superiore alla norma e che, dal momento che gli investimenti vengono scelti per il loro potenziale di lungo termine, i prezzi (e, quindi, il valore patrimoniale netto del Comparto) possono essere soggetti ad una volatilità superiore alla media. Gli investitori devono essere consapevoli che non vi è alcuna garanzia del successo

degli investimenti del Comparto né del raggiungimento dell'obiettivo d'investimento descritto.

Investire in Obbligazioni ad Alto Rendimento

Le obbligazioni ad alto rendimento sono considerate prevalentemente speculative per quanto riguarda la capacità dell'emittente di effettuare i pagamenti di capitale ed interessi. Gli investimenti in tali titoli implicano un rischio significativo. Gli emittenti di titoli di debito ad alto rendimento possono essere estremamente indebitati e potrebbero non avere accesso a metodi di finanziamento più tradizionali. Una recessione economica può incidere negativamente sulla condizione finanziaria di un emittente e sul valore di mercato dei titoli ad alto rendimento emessi da tale organismo. La capacità dell'emittente di rispettare i suoi obblighi può essere penalizzata da sviluppi specifici relativi a tale emittente, dall'incapacità dell'emittente di raggiungere specifici obiettivi aziendali stimati o dalla indisponibilità di ulteriori finanziamenti. In caso di bancarotta di un emittente, la SICAV può registrare perdite e sostenere costi.

Investire in Russia e Ucraina

L'investimento in Russia e Ucraina comporta notevoli rischi, tra cui: (a) ritardi nel regolamento delle operazioni e il rischio di perdita implicato nei sistemi russo ed ucraino di registrazione e custodia; (b) assenza di disposizioni di governance societaria o di regole o normative generali sulla tutela degli investitori; (c) diffusione di corruzione, insider trading e criminalità nei sistemi economici russo e ucraino; (d) difficoltà di ottenimento di valutazioni di mercato accurate per molti titoli russi e ucraini, dovuta, in parte alla quantità limitata di informazioni disponibili pubblicamente; (e) normative fiscali ambigue e poco chiare e sussiste un rischio di imposizione di imposte arbitrarie od onerose; (f) situazione finanziaria generale delle società russe ed ucraine, che potrebbe comportare ammontari particolarmente elevati di debiti intersocietari; (g) banche e altri sistemi finanziari non ancora ben sviluppati o regolamentati, con la conseguenza di non essere tendenzialmente testati e di avere bassi rating creditizi e (h) rischio che i governi di Russia e Ucraina ovvero altri organismi esecutivi o legislativi possano decidere di non continuare a sostenere i programmi di riforme economiche implementati dall'epoca dello scioglimento dell'Unione sovietica.

Il concetto di obbligo fiduciario (*fiduciary duty*) da parte del management di una società è in genere inesistente: le leggi e normative locali non possono vietare o limitare al management di una società di modificare in modo sostanziale la struttura della società senza il consenso degli azionisti. Agli investitori stranieri non viene garantita alcuna riparazione in sede giudiziaria in caso di violazione di leggi, normative o contratti locali. Le normative che disciplinano l'investimento in titoli potrebbero essere inesistenti o applicate in modo arbitrario e incoerente.

In Russia e Ucraina i titoli sono emessi unicamente sotto una forma smaterializzata e le registrazioni del titolo di proprietà sono tenute a cura di uffici del registro sotto contratto da parte dell'emittente. Gli uffici del registro non sono agenti della SICAV, della Banca Depositaria o loro altri agenti locali in Russia o Ucraina, né sono responsabili nei confronti di tali soggetti. I cessionari di titoli non godono di alcun diritto di proprietà sui titoli stessi finché il loro nominativo non compare nel registro dei detentori dei titoli dell'emittente. La prassi e la giurisprudenza relative alla registrazione dei detentori di titoli non sono molto sviluppate in Russia e

Avvertenze sui rischi

Continua

Ucraina e possono pertanto verificarsi ritardi di registrazione oppure la mancata registrazione dei titoli. Sebbene i sub-depositari russo e ucraino conserveranno copie delle registrazioni dell'ufficio del registro ("Estratti") presso la loro sede, tali Estratti non possono però essere considerati legalmente sufficienti a stabilire la proprietà dei titoli. Inoltre, sui mercati russo e ucraino circola una certa quantità di titoli contraffatti o altrimenti fraudolenti, Estratti e altri documenti con il conseguente rischio, per il comparto, che i suoi acquisti vengano regolati con detti titoli contraffatti o fraudolenti. Come altri mercati emergenti, la Russia e l'Ucraina non dispongono di una fonte centrale di rilascio o pubblicazione di informazioni sulla custodia dei titoli. La Banca Depositaria non può pertanto garantire la completezza o lo stato di aggiornamento della distribuzione di notifiche relative alla custodia dei titoli.

Tuttavia, in ragione della presenza di detti rischi, la banca corrispondente della Banca depositaria per la Russia e l'Ucraina sta osservando delle procedure di "due diligence" più restrittive. Il corrispondente ha sottoscritto accordi con gli uffici del registro delle imprese di Russia e Ucraina e consentirà di effettuare investimenti esclusivamente nelle società che abbiano in atto delle procedure di registrazione idonee. Inoltre, il rischio di regolamento viene minimizzato in quanto il corrispondente non rilascerà liquidità fino al ricevimento e alla verifica degli estratti dei registri.

Nell'investire nei titoli di Stato ucraini sui mercati primari o secondari, è necessario considerare che le normative locali prevedono che gli investitori abbiano aperto un conto liquidità ucraino direttamente con il corrispondente. Il saldo attivo depositato su tale conto rappresenta un debito del corrispondente ucraino nei confronti degli investitori di cui la Banca depositaria non sarà responsabile.

L'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo ha confermato di considerare il Russian Trading System Stock Exchange (RTS Stock Exchange) e il Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) come mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 41(1) della Legge del 2002. Di conseguenza, il limite del 10% generalmente applicabile a titoli quotati o negoziati su mercati in Russia non si applica agli investimenti in titoli quotati o negoziati sull'RTS Stock Exchange o sul MICEX. Tuttavia, le avvertenze sui rischi relative agli investimenti in Russia continueranno ad applicarsi a tutti gli investimenti effettuati in Russia.

Rischio di chiusura anticipata

La SICAV, un Comparto e/o determinate classi di Azioni potrebbero essere chiusi in determinate condizioni e con le modalità specificate nella sezione "Ulteriori Informazioni", nel paragrafo "Liquidazione e Fusione". È possibile che al momento di tale chiusura il valore di alcuni investimenti potrebbe essere inferiore rispetto al costo di acquisizione degli stessi; gli Azionisti potrebbero pertanto realizzare una perdita da investimento e/o non essere in grado di recuperare un importo pari al capitale originariamente investito.

Classi di azioni a distribuzione fissa

Alcuni Comparti comprendono classi di Azioni che corrisponderanno distribuzioni fisse, come descritto nell'Appendice A. Si informano gli investitori che a differenza del rendimento che sarà fisso, il tasso di distribuzione potrà variare da mese a mese. Il rendimento verrà ridefinito almeno una volta l'anno in base alle condizioni di mercato di volta in volta vigenti.

Per informazioni sul rendimento applicabile, si prega di rivolgersi al Distributore Globale e/o all'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti. I richiedenti e gli Azionisti di Hong Kong sono pregati di rivolgersi al Sub-Distributore e Rappresentante di Hong Kong.

Poiché la generazione di reddito ha una maggiore priorità rispetto alla crescita del capitale nel contesto delle classi di Azioni a distribuzione fissa, tutte le commissioni e spese ovvero parte di esse dovute dalle classi di Azioni a distribuzione fissa e ad esse imputabili, nonché le spese varie elencate nel paragrafo "Altre spese", potranno, laddove necessario, essere addebitate in conto al capitale di tali classi, al fine di garantire la presenza di un reddito sufficiente a far fronte ai pagamenti delle distribuzioni fisse. Si fa presente agli investitori che l'addebito di commissioni e spese in conto capitale così effettuato comporterà un'erosione del capitale e pertanto limiterà la crescita futura del capitale per tali classi di Azioni, oltre a rendere probabile la diminuzione del valore dei rendimenti futuri. In tali circostanze, gli investitori dovrebbero considerare come una forma di rimborso del capitale le distribuzioni effettuate relativamente a tali classi di Azioni durante la vita del Comparto interessato. Le commissioni addebitate in conto capitale al fine di gestire il livello di reddito pagato e/o disponibile agli Azionisti delle classi di Azioni a distribuzione fissa saranno riportate nei dettagli nelle relazioni annuali. In presenza di condizioni di mercato estreme, il rendimento delle classi di Azioni a distribuzione fissa potrà essere ridefinito a discrezione della SICAV, al fine di garantire che le distribuzioni non vengano pagate salvo essere coperte da reddito derivante dagli investimenti sottostanti.

Si pregano gli investitori di un Comparto comprendente più classi di Azioni, una delle quali sia una classe di Azioni a distribuzione fissa, di notare che mentre la classe o le classi di Azioni a distribuzione fissa parteciperanno allo stesso complesso di attivi patrimoniali e saranno soggette al pagamento delle stesse commissioni rispetto alle altre classi di Azioni, l'ammontare della distribuzione fissa si baserà sulla stima del rendimento appropriato e potrebbe non coincidere con l'importo delle distribuzioni effettuate in relazione all'altra o alle altre classi di Azioni. Qualora la distribuzione fissa dichiarata sia inferiore al reddito effettivo percepito relativamente a tali Azioni, il reddito eccedente andrà a far parte del valore patrimoniale netto di quella classe di Azioni a distribuzione fissa. Se la distribuzione fissa risulterà superiore al reddito effettivamente percepito, si applicheranno le precedenti disposizioni sull'imputazione di una parte delle commissioni al capitale e/o sul ricalcolo del rendimento di quella classe di Azioni a distribuzione fissa.

Per le classi di Azioni caratterizzate da importi variabili delle distribuzioni periodiche, le commissioni e le spese sono prelevate dal reddito disponibile e quindi vanno a ridurre il reddito, in modo da preservare il capitale.

Commissioni e Spese della SICAV

La SICAV pagherà la commissione di gestione e gli onorari degli agenti di servizio alla Società di Gestione.

Commissione di Gestione

La Società di Gestione riceverà dalla SICAV una commissione di gestione calcolata giornalmente e pagata mensilmente al tasso per ciascuna di Classe di Azioni di ogni Comparto riportato nell'Appendice A. Fintantoché un Comparto sia autorizzato ad Hong Kong, in caso di aumento della commissione di gestione dal livello esposto nell'Appendice A fino al livello massimo permesso dallo Statuto, sarà dato agli Azionisti un preavviso di almeno tre mesi.

La Società di Gestione è responsabile degli onorari dei Consulenti per gli Investimenti e del Distributore Globale e può pagare una parte della commissione di gestione ad intermediari accreditati, o ad eventuali altri soggetti stabiliti dalla Società di Gestione a sua assoluta discrezione.

Si rimanda al paragrafo "Conflitti di interesse" per ulteriori particolari sul calcolo della commissione di gestione qualora la SICAV investa in un'altra società d'investimento di tipo aperto o in un fondo comune d'investimento gestito da una società del Gruppo Invesco.

Onorari degli Agenti di Servizio

La Società di Gestione riceverà dalla SICAV una commissione aggiuntiva riportata all'Appendice A per ciascun Comparto. Da questo importo la Società di Gestione pagherà le commissioni dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario e Societario e dell'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti, nonché le commissioni dei fornitori di servizi e quelle sostenute nei luoghi dove la SICAV è registrata. Tali commissioni saranno calcolate ciascun Giorno Lavorativo sulla base del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto ad un tasso concordato di volta in volta con la Società di Gestione e pagate mensilmente.

Commissione della Banca Depositaria

La Banca Depositaria riceverà una commissione calcolata mensilmente a un'aliquota annuale massima pari allo 0,0075% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto all'ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese solare (o a un'eventuale aliquota superiore che la Banca Depositaria e la SICAV potranno in qualsiasi momento concordare), più IVA (se applicabile); tale commissione verrà pagata mensilmente. Inoltre, la Banca Depositaria addebiterà a ciascun Comparto commissioni di custodia e di servicing ad aliquote diverse, a seconda del Paese in cui gli attivi di un Comparto vengono detenuti, e che ora sono comprese tra 0,001% e 0,45% del valore patrimoniale netto degli attivi investiti in tale Paese, più IVA (se applicabile), oltre alle spese relative alle transazioni di investimento alle aliquote commerciali normali, secondo quanto di volta in volta concordato con la SICAV. Le commissioni di sub-custodia vengono pagate attingendo a queste commissioni di custodia e servicing. La commissione della Banca Depositaria non dovrà superare le aliquote riportate all'Appendice A.

Commissioni di distribuzione

Alcune classi di Azioni sono tenute al pagamento di una commissione annua di distribuzione, come meglio descritto nell'Appendice A. Tale commissione di distribuzione sarà pagata ai sub-distributori come remunerazione della prestazione di specifici servizi legati alla distribuzione, tra cui a mero titolo d'esempio assistere i potenziali sottoscrittori

nella scelta della classe di Azioni più corrispondente alle loro esigenze.

Onorari del Sub-Distributore e Rappresentante di Hong Kong

Il Distributore Globale pagherà le commissioni del Sub-Distributore mediante le commissioni iniziali indicate all'Appendice A. La Società di Gestione rimborserà le spese del Sub-Distributore e Rappresentante di Hong Kong mediante gli Onorari degli Agenti di Servizio.

Altre Spese

Altre spese a carico della SICAV comprendono imposte di bollo, tasse, commissioni ed altri costi di negoziazione, costi di cambio, commissioni bancarie, spese di registrazione relative agli investimenti, costi di assicurazione e sicurezza, onorari e spese dei Revisori, la remunerazione e le spese dei propri amministratori e dirigenti, tutte le spese sostenute per l'incasso di reddito e alcune altre spese sostenute per l'amministrazione della SICAV e per l'acquisizione, detenzione e liquidazione di investimenti. La SICAV sarà anche responsabile di tutti i costi per la predisposizione, traduzione, stampa e distribuzione di tutti i rendiconti, comunicazioni, bilanci, Prospetti e relazioni.

Spese di costituzione dei Comparti e/o delle classi di Azioni

Se non prese in carico dalla Società di Gestione o salvo diversa disposizione nell'Appendice B del presente Prospetto informativo, le spese di costituzione di nuovi Comparti e/o classi di Azioni e all'autorizzazione o approvazione di tali nuovi Comparti o classi di Azioni nelle varie giurisdizioni saranno a carico dei Comparti e/o delle classi di Azioni interessate e saranno ammortizzate nei primi cinque anni di vita di tali Comparti e/o classi di Azioni (ma l'ammortamento massimo in un esercizio contabile non potrà superare lo 0,05% del valore patrimoniale netto medio). Le eventuali spese non ammortizzate alla fine dei cinque anni di cui sopra saranno a carico della Società di Gestione. Le spese di costituzione di un Comparto sono ragionevolmente stimate a circa EUR 50.000 (o al loro equivalente).

Attribuzione di Costi e Spese

Ciascun Comparto è responsabile dei costi e spese ad esso specificamente attribuibili. I costi e le spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartiti tra tutti i Comparti in proporzione ai loro rispettivi valori patrimoniali netti.

Politica di Distribuzione

(1) Azioni di Distribuzione

La SICAV intende distribuire tutto il reddito disponibile attribuibile alle Azioni di Distribuzione e mantenere un conto di perequazione per tali Azioni per evitare l'eventuale diluizione del reddito distribuibile.

Determinate classi di Azioni di alcuni Comparti corrisponderanno distribuzioni fisse, come descritto nell'Appendice A. Oltre alla distribuzione del reddito disponibile, il pagamento di tali distribuzioni può determinare la distribuzione di una parziale distribuzione del capitale attribuibile alla classe di Azioni interessata.

La frequenza delle distribuzioni per i Comparti/classi interessati è riportata all'Appendice A. Salvo che gli investitori non scelgano diversamente in giurisdizioni dove ciò sia possibile, tutte le distribuzioni saranno utilizzate per l'acquisto di ulteriori Azioni di Distribuzione della classe interessata.

(2) Azioni di Capitalizzazione

I detentori di Azioni di Capitalizzazione non riceveranno alcuna distribuzione. Il reddito ad essi dovuto sarà invece accumulato per incrementare il valore delle Azioni di Capitalizzazione.

Laddove gli Azionisti detengano le loro Azioni attraverso Clearstream (già Cedel) o Euroclear, il reinvestimento delle distribuzioni non sarà possibile e le distribuzioni (se dichiarate) saranno pagate agli investitori. Fermo restando quanto precede, tutte le distribuzioni di valore inferiore a US\$50 (o suo controvalore) saranno automaticamente utilizzate per l'acquisto di ulteriori Azioni della stessa classe.

Laddove nell'interesse degli Azionisti, soprattutto qualora la generazione di reddito abbia una maggiore priorità rispetto alla crescita del capitale o qualora i due obiettivi abbiano la medesima priorità, la commissione di gestione di un comparto, nonché le spese varie di cui al paragrafo "Altre spese", potranno essere in tutto o in parte imputate al capitale anziché al reddito. Si fa presente agli investitori che l'addebito di commissioni e spese in conto capitale così effettuato comporterà un'erosione del capitale e pertanto limiterà la crescita del capitale per tali classi di Azioni, oltre a rendere probabile la diminuzione del valore dei rendimenti futuri. In tali circostanze, gli investitori dovrebbero considerare come una forma di rimborso del capitale le distribuzioni effettuate relativamente a tali classi di Azioni durante la vita del Comparto interessato. I Comparti che imputino tali commissioni e spese al capitale per gestire il livello di reddito pagato e/o messo a disposizione degli Azionisti saranno indicati nelle Relazioni. Se la politica di distribuzione applicabile a una classe di Azioni richiederà la distribuzione di un importo fisso, le commissioni e spese potranno essere imputate al capitale con le modalità precedentemente descritte. Per le classi di Azioni caratterizzate da importi variabili delle distribuzioni periodiche, le commissioni e le spese sono prelevate dal reddito disponibile e quindi vanno a ridurre il reddito, in modo da preservare il capitale.

Distribuzioni non Rivendicate

Ogni pagamento di distribuzioni non rivendicato per un periodo di sei anni dalla data del pagamento originario cadrà in prescrizione e tornerà al capitale del Comparto interessato. In seguito né l'Azionista né i suoi successori avranno alcun diritto al pagamento della distribuzione.

Tassazione

Generale

Le informazioni fornite in questo paragrafo si basano sulle leggi approvate e sulla prassi corrente in Lussemburgo, che possono essere soggette a modifiche di contenuto e interpretazione. Non sono esaustive né costituiscono consulenza legale o fiscale. I potenziali investitori devono consultare i propri consulenti professionisti in merito alle implicazioni della loro sottoscrizione, acquisto, possesso, conversione o cessione delle Azioni, in base alle leggi delle giurisdizioni in cui possono essere soggetti a tassazione.

I dividendi (se ve ne sono) e gli interessi che il Comparto riceve in relazione ai suoi investimenti possono essere soggetti ad imposte, inclusa ritenuta d'acconto, nei paesi in cui sono situati gli emittenti degli investimenti. I Comparti potrebbero non essere in grado di beneficiare di ritenuta d'acconto ad aliquote ridotte in base ad accordi sulla doppia imposizione tra Lussemburgo e tali paesi. I Comparti potrebbero pertanto non essere in grado di recuperare le ritenute d'acconto subite in particolari paesi. Nel caso in cui questa posizione cambi in futuro e l'applicazione di un'aliquota inferiore comporti un rimborso dei Comparti, il valore patrimoniale netto non sarà rivalutato e il beneficio sarà attribuito proporzionalmente agli Azionisti esistenti al momento del rimborso.

Tassazione in Lussemburgo

Le seguenti informazioni si basano sulla pratica e sulle leggi attualmente vigenti in Lussemburgo. Non sono esaustive e sono soggette a modifiche. Si invitano i potenziali investitori a consultare i propri consulenti professionisti in merito alle implicazioni di acquistare, detenere o vendere Azioni e alle disposizioni di legge nella giurisdizione in cui sono soggetti imponibili. Tutte le variazioni dello Statuto comportano il pagamento di un diritto fisso di registrazione.

La SICAV

Secondo la legge e la pratica vigenti, la SICAV non è soggetta ad imposte lussemburghesi sul reddito. La SICAV è tuttavia soggetta in Lussemburgo ad una imposta ad un tasso dello 0,05% annuo dei suoi attivi netti, con l'eccezione dei Comparti Monetari e le classi di Azioni "I", soggetti ad un'aliquota dello 0,01% annuo, dovuta trimestralmente sulla base del valore patrimoniale netto dei Comparti alla fine del trimestre interessato. Non sono dovute in Lussemburgo imposte di bollo o altre tasse sull'emissione di Azioni della SICAV, salvo che per una tassa *à tantum* di 1.239,47 Euro pagata all'atto della costituzione.

Secondo la pratica e le leggi vigenti, non sono dovute nel Lussemburgo imposte sulle plusvalenze di capitale realizzate sugli attivi della SICAV.

Il reddito che la SICAV percepisce sui suoi investimenti può essere soggetto a ritenute alla fonte a tassi variabili. Tali ritenute d'acconto non sono di norma recuperabili.

Azionisti

La Direttiva 2003/48/CE sulla tassazione del reddito da risparmi nella forma di pagamenti di interessi (la "Direttiva") prevede che gli Stati Membri della UE saranno tenuti a fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro UE le informazioni sui pagamenti di interessi o di altro reddito analogo versato da un agente pagatore (nella definizione della Direttiva) nella sua giurisdizione ad una persona fisica residente in tale altro Stato Membro UE. Austria e

Tassazione Continua

Lussemburgo hanno invece optato, per un periodo transitorio, per un sistema di ritenuta d'acconto in relazione a tali pagamenti. Anche Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra e San Marino hanno introdotto misure di informativa finanziaria equivalenti o, per il suddetto periodo transitorio, la ritenuta d'acconto. Le Isole della Manica, l'Isola di Man ed i loro territori e dipendenze nei Caraibi hanno introdotto misure di informativa finanziaria o, per il suddetto periodo transitorio, la ritenuta d'acconto.

La Direttiva è stata recepita in Lussemburgo con legge datata 21 giugno 2005 (la "Legge").

I dividendi distribuiti da un Comparto saranno soggetti alla Direttiva ed alla Legge se oltre il 15% degli attivi di tale Comparto è investito in *debt claims* (nella definizione della Legge) ed i proventi realizzati dagli azionisti sul riscatto o sulla vendita di Azioni di un Comparto saranno soggetti alla Direttiva ed alla Legge se oltre il 25% degli attivi di tale Comparto è investito in *debt claims* (tali Comparti sono di seguito indicati come "Comparti Interessati").

La ritenuta d'acconto applicabile avrà un'aliquota del 20% fino al 30 giugno 2011, e del 35% dal 1° luglio 2011 in poi.

Di conseguenza, se in relazione ad un Comparto Interessato un agente pagatore lussemburghese effettua un pagamento di dividendi o di proventi di un riscatto direttamente ad un Azionista che sia una persona fisica residente o considerata residente ai fini fiscali in un altro Stato Membro UE o in alcuni dei suddetti territori o dipendenze, tale pagamento, subordinatamente al paragrafo successivo, sarà soggetto a ritenuta d'acconto all'aliquota indicata sopra.

L'agente pagatore lussemburghese non tratterrà alcuna ritenuta d'acconto se la persona fisica interessata (i) abbia espressamente autorizzato l'agente pagatore a fornire informazioni alle autorità fiscali in conformità con le disposizioni della Legge o (ii) abbia fornito all'agente pagatore un certificato redatto nel formato prescritto dalla Legge da parte delle autorità competenti del suo Stato di residenza ai fini fiscali. Eventuali pagamenti globali di dividendi o di proventi dei riscatti effettuati dalla SICAV al Distributore Globale, il quale a sua volta effettui pagamenti direttamente a singoli azionisti in uno dei paesi citati sopra, saranno soggetti alla legislazione irlandese di recepimento della Direttiva.

La SICAV si riserva il diritto di rifiutare domande di sottoscrizioni di Azioni se le informazioni fornite da un potenziale investitore non rispettano gli standard richiesti dalla Legge in conseguenza della Direttiva.

Quanto precede è meramente una sintesi delle implicazioni della Direttiva e della Legge, si basa sulla loro interpretazione corrente e non pretende di essere esaustiva. Non costituisce consulenza finanziaria o fiscale: gli investitori sono quindi invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali o finanziari in relazione a tutte le implicazioni che la Direttiva e la Legge potrebbero avere per loro.

A condizione che il Comparto interessato non rientri nell'ambito della Legge, ai sensi della legislazione corrente, gli Azionisti non residenti non sono soggetti ad imposte sul reddito, sul patrimonio, sulla successione o ad altre imposte in Lussemburgo.

Tassazione degli investimenti di Invesco India Equity Fund in India attraverso Invesco India (Mauritius) Limited (la "Controllata")

A condizione che sia fiscalmente residente nelle Mauritius, la Controllata beneficerà dei vantaggi tributari previsti dal trattato sulla doppia imposizione India-Mauritius, entrato in vigore il 1° luglio 1983. La Controllata presenterà attraverso la sua Banca Depositaria una dichiarazione di residenza mauriziana al conservatore degli registri di ogni società indiana in cui investe. Le plusvalenze risultanti dalla compravendita di titoli realizzata dalla Controllata sulle borse indiane saranno esentasse, dal momento che la Controllata può beneficiare delle disposizioni del trattato sulla doppia imposizione India-Mauritius.

Gli interessi su alcuni titoli e obbligazioni nonché sui depositi in valuta estera presso banche autorizzate sono esenti dalle imposte sul reddito. La compravendita di titoli ed azioni attraverso una borsa valori in India è soggetta alla Tassa Indiana sulle Operazioni Mobiliari.

Il suddetto trattamento fiscale previsto dal trattato sulla doppia imposizione India-Mauritius sarà disponibile a condizione che la Controllata non abbia una sede permanente né la gestione o il controllo effettivo in India. Non può essere data né ipotizzata alcuna garanzia che i benefici del trattato continuino ad essere disponibili in futuro a causa, tra gli altri, di modifiche del quadro normativo nelle Mauritius, in India o nell'Unione Europea.

L'Agenzia Centrale delle Imposte Dirette in India ha confermato la disponibilità dei benefici del trattato per le società che detengano un certificato di residenza fiscale nelle Mauritius. Il 7 ottobre 2003, la Corte Suprema dell'India ha confermato la validità di questa posizione. Un certificato di residenza fiscale mauriziana è stato rilasciato alla Controllata dal Commissario delle Imposte sul Reddito nelle Mauritius. Dal momento che è fiscalmente residente nelle Mauritius, la Controllata potrà godere degli sgravi sulle imposte indiane descritti in precedenza.

La Controllata detiene una Licenza d'Impresa Globale di Categoria 1 ("Category 1 Global Business Licence") rilasciata dalla Mauritius Offshore Business Activities Authority. Di conseguenza, è soggetta al pagamento delle imposte sul reddito ad un'aliquota ridotta. Inoltre, non dovrà versare imposte mauriziane sui capital gain in relazione agli investimenti effettuati dalla Controllata in India, ed i dividendi ed i proventi dei riscatti versati dalla Controllata al comparto Invesco India Equity Fund saranno esenti dalle ritenute d'acconto delle Mauritius.

Gestione e Amministrazione della SICAV

SICAV e Società di Gestione

Gli Amministratori della SICAV sono responsabili della gestione ed amministrazione della SICAV e della sua politica d'investimento complessiva.

Gli Amministratori della SICAV sono:

Leslie Schmidt (Presidente)
Responsabile Contabilità Globale dei Fondi.

Carsten Majer
Chief Marketing Officer CE, Invesco Germany.

John Rowland
Responsabile delle Operazioni d'Investimento, Invesco.

Jan Hochtritt
Responsabile Sviluppo Globale Prodotti, Invesco Germany.

Oliver Carroll
Responsabile Finanza, Invesco Ireland.

Gli Amministratori della SICAV hanno nominato Invesco Management S.A. quale Società di Gestione responsabile quotidianamente, sotto la supervisione degli Amministratori, dei servizi amministrativi, di marketing, di gestione e consulenza per gli investimenti per tutti i Comparti. La Società di Gestione ha delegato le funzioni amministrative all'Agente Amministrativo, e le funzioni di conservazione dei registri e di trasferimento all'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti. La Società di Gestione ha delegato le funzioni di marketing e distribuzione al Distributore Globale, ed i servizi di gestione degli investimenti ai Consulenti per gli Investimenti citati di seguito.

La Società di Gestione è stata costituita come "société anonyme" di diritto lussemburghese il 19 settembre 1991 ed il suo atto costitutivo è stato depositato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo. La Società di Gestione è autorizzata come società di gestione disciplinata dal capitolo 13 della Legge del 2002. Alla data del presente Prospetto, il suo capitale ammonta a USD 3.840.000 e gli Amministratori della SICAV e Cormac O'Sullivan (Responsabile della Sede Irlandese) sono anche membri del consiglio d'amministrazione della Società di Gestione.

La Società di Gestione accerterà che la SICAV rispetti le restrizioni agli investimenti e vigilerà sull'attuazione delle strategie e della politica d'investimento della SICAV. La Società di Gestione invierà relazioni trimestrali agli Amministratori ed informerà tempestivamente ogni membro del consiglio dell'eventuale mancato rispetto delle restrizioni agli investimenti da parte della SICAV.

La Società di Gestione riceverà relazioni periodiche dai Consulenti per gli Investimenti con le specifiche sulla performance dei Comparti ed un'analisi dei loro investimenti. La Società di Gestione riceverà relazioni analoghe dagli altri fornitori di servizi in relazione ai servizi da essi erogati.

Gli Amministratori sono eletti dagli Azionisti a ciascuna assemblea generale annuale per un periodo che avrà termine alla successiva assemblea generale annuale. Un Amministratore può tuttavia essere rimosso, con o senza giusta causa, per decisione di un'assemblea degli Azionisti. In caso di vacanza dovuta alle dimissioni o al decesso di un Amministratore, i restanti Amministratori possono nominare un sostituto Amministratore per un periodo terminante alla successiva assemblea generale.

In base alle disposizioni dello Statuto della SICAV, nessun contratto o transazione tra la SICAV ed altra società o impresa potrà essere considerato irregolare o nullo per il fatto che uno o più Amministratori o dirigenti della SICAV abbiano interessi in, siano dipendenti di, o siano amministratori, associati o funzionari di tale altra società o impresa. Un Amministratore o dirigente della SICAV che sia amministratore, dirigente o dipendente di un'altra società o impresa con cui la SICAV ha relazioni d'affari o stipula contratti non sarà privato per questi motivi del diritto di partecipare, votare o agire su qualunque materia relativa a tali contratti o affari.

Qualora un Amministratore o dirigente della SICAV abbia un interesse personale in una operazione della SICAV, dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e non potrà partecipare o votare su tale operazione. Tale interesse dovrà essere riferito alla assemblea degli Azionisti.

Lo Statuto prevede che l'espressione "interesse personale" non comprenda le relazioni o gli interessi in questioni, situazioni od operazioni riguardanti Invesco Ltd. o consociate di Invesco Ltd. o altre società od organismi di volta in volta stabiliti a loro discrezione dagli Amministratori.

I Consulenti per gli Investimenti

Ciascuno dei Consulenti per gli Investimenti ha poteri discrezionali di gestione degli investimenti in relazione al Comparto o ai Comparti cui fornisce servizi di gestione degli investimenti. I dettagli delle società di gestione affiliate del Gruppo Invesco con la necessaria esperienza e competenza locale sono riportati all'Appendice B in relazione a ciascun Comparto.

Il Gruppo Invesco

Invesco Ltd. è la società capogruppo di Invesco Aim Management Group Inc. e Invesco Inc., ed è una delle maggiori società indipendenti nel campo della gestione fondi nel mondo, con fondi totali in gestione nell'ambito del Gruppo Invesco ammontanti a oltre US\$ 557,7 miliardi al 30 giugno 2010. È stata costituita nelle Bermuda, ha la sede centrale ad Atlanta, USA ed ha controllate o affiliate in tutto il mondo. Invesco Ltd. è quotata sulla Borsa Valori di New York con il simbolo "IVZ".

Altri fornitori di servizi

Banca Depositaria

La SICAV ha nominato The Bank of New York Mellon (International) Limited, filiale di Lussemburgo ("BNYMI") come Banca Depositaria degli attivi della SICAV che saranno detenuti direttamente da BNYMI o attraverso corrispondenti, intestatari, agenti o delegati di BNYMI.

Bank of New York Mellon (International) Limited è stata costituita il 9 agosto 1996 e ha una sede a Lussemburgo. Al 31 dicembre 2008, deteneva in custodia e amministrazione un patrimonio di oltre USD 20,2 trilioni e oltre USD 928 miliardi in gestione.

La Banca Depositaria dovrà assicurare che le sottoscrizioni ed i riscatti di Azioni della SICAV effettuati dalla SICAV rispettino le disposizioni di legge relative agli organismi di investimento collettivo e lo Statuto; assicurarsi che nelle operazioni riguardanti gli attivi della SICAV i corrispettivi le siano rimessi entro i normali termini d'uso ed assicurare che il reddito della SICAV sia impiegato in conformità con le disposizioni di legge relative agli organismi di investimento collettivo e lo Statuto.

In questo contesto, BNYMI ha delegato l'elaborazione dei pagamenti agli azionisti e la custodia di attività in possesso della SICAV alla sua affiliata, The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., un istituto di credito lussemburghese soggetto a supervisione prudenziale della CSSF. Tale delega non influirà in alcun modo sulla responsabilità di BNYMI, la quale resterà responsabile delle azioni ed omissioni di The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. in relazione alle attività facenti parte della proprietà della SICAV.

Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti, Agente Amministrativo e Agente per i Pagamenti

La Società di Gestione ha nominato BNYMI quale Agente Amministrativo. In tale veste, BNYMI è responsabile del calcolo dei valori patrimoniali netti per Azione di ciascun Comparto, del mantenimento dei registri e di altre funzioni amministrative generali.

La Società di Gestione ha nominato BNYMI quale Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti della SICAV. Come Agente Preposto ai Registri, BNYMI è principalmente responsabile, sotto il controllo e la supervisione della Banca Depositaria, dell'emissione, riscatto e annullamento di Azioni.

BNYMI agisce inoltre in veste di Agente per i pagamenti.

Agente Domiciliatario e Societario e Agente per la Quotazione

La SICAV ha nominato BNYMI quale Agente per la Quotazione della SICAV in relazione a una futura quotazione delle Azioni alla Borsa Valori del Lussemburgo.

La SICAV ha nominato BNYMI quale Agente Domiciliatario e Societario della SICAV in relazione alla fornitura di servizi di sede legale, segreteria societaria e di agente pagatore.

Distributore Globale e Sub-Distributori

La Società di Gestione ha nominato Invesco Global Asset Management Limited come Distributore Globale della SICAV. Il Distributore Globale ha a sua volta nominato Invesco Asset Management Deutschland GmbH (unicamente per i clienti professionali di cui alla definizione fornita nella Direttiva 2004/39/CE e recepita dal diritto tedesco), Invesco Asset Management S.A. e Invesco Asset Management Asia Limited come Sub-Distributori. Tutte le domande di emissione, conversione e riscatto di Azioni pervenute ai Sub-Distributori² nelle proprie rispettive regioni saranno inviate al Distributore Globale che ne inoltrerà i dettagli all'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti.

Sub-Distributore e Rappresentante di Hong Kong

In conformità con le disposizioni del Hong Kong Code on Unit Trusts and Mutual Funds, la SICAV ha nominato Invesco Asset Management Asia Limited come Sub-Distributore e Rappresentante a Hong Kong della SICAV. Le sue funzioni comprendono, tra l'altro, la gestione di tutte le richieste di informazioni relative alla SICAV ed in generale la rappresentanza della SICAV a Hong Kong e la cura della pubblicazione a Hong Kong di tutto il materiale pubblicitario necessario e dei documenti di natura analoga.

² Si noti che, in Germania, il Sub-distributore tedesco evade esclusivamente le richieste di clienti professionali. I clienti Retail in Germania devono rivolgersi ai loro agenti di distribuzione locali.

Ulteriori Informazioni

Relazioni

La relazione annuale certificata della SICAV, redatta al 28 febbraio di ogni anno, sarà predisposta in US\$ e sarà resa disponibile agli Azionisti (e spedita agli Azionisti residenti a Hong Kong (in lingua inglese), Macao, Singapore e Taiwan) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. La SICAV redigerà inoltre relazioni semestrali datate 31 agosto, che saranno rese disponibili agli Azionisti (e spedite agli Azionisti residenti a Hong Kong (in lingua inglese), Macao, Singapore e Taiwan) entro 2 mesi dalla chiusura del semestre.

La valuta di riferimento della SICAV è il Dollaro degli Stati Uniti ed il rendiconto finanziario consolidato contenuto nel Prospetto sarà espresso in Dollari degli Stati Uniti.

Le copie dell'ultima relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive saranno inviate gratuitamente su richiesta. La SICAV intende mettere a disposizione l'ultima relazione annuale e ogni successiva relazione semestrale sul sito internet di Invesco www.invesco.com (per gli Azionisti di Hong Kong, consultare www.invesco.com.hk).

Assemblee degli Azionisti e Comunicazioni

L'assemblea generale annuale degli Azionisti della SICAV si terrà presso la sede legale della SICAV in Lussemburgo alle ore 11.30 del terzo mercoledì di luglio di ogni anno o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.

Gli Amministratori possono inoltre indire assemblee di comparto che hanno la facoltà di approvare risoluzioni riguardanti problemi limitati alle questioni di un Comparto specifico.

Gli avvisi di convocazione di tutte le assemblee generali - con la descrizione dell'ordine del giorno, del luogo ed orario dell'assemblea, nonché i requisiti di ammissione, di quorum e di maggioranza - saranno inviati per posta a tutti gli Azionisti iscritti nel Registro, almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea agli indirizzi figuranti nel Registro degli Azionisti.

Inoltre, nella misura in cui sia necessario e in conformità con la legge, tali avvisi di convocazione saranno pubblicati in un quotidiano lussemburghese e/o nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* ("Mémorial").

Gli atti di un'assemblea generale straordinaria convocata per deliberare in merito a emendamenti allo Statuto saranno validi solo se è rappresentata almeno la metà del capitale e se l'ordine del giorno indica gli emendamenti allo Statuto proposti e dove applicabile, il testo di quelli riguardanti lo scopo o la forma della SICAV. Qualora non venga soddisfatta la prima di queste condizioni, può essere convocata una seconda assemblea con le modalità descritte nello Statuto mediante comunicazioni pubblicate due volte nel *Mémorial* ed in due quotidiani del Lussemburgo, ad un intervallo di almeno quindici giorni e almeno quindici giorni prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione dovrà riprodurre l'ordine del giorno, indicando la data ed i risultati dell'assemblea precedente. Gli atti dell'assemblea in seconda convocazione saranno validi indipendentemente dalla proporzione di capitale rappresentato. Ad entrambe le assemblee le deliberazioni saranno valide se approvate da due terzi dei voti.

Lo Statuto regola le assemblee degli Azionisti. Ciascun Azionista presente di persona o per procura ha diritto a tanti

voti quante sono le Azioni del patrimonio della SICAV di cui è titolare. Non si può votare per frazioni di Azioni.

Comunicazioni

Ogni comunicazione da dare ad un Azionista è considerata regolarmente resa se spedita per posta o consegnata all'indirizzo dell'Azionista riportato nel registro degli Azionisti. L'invio o la consegna di una comunicazione o di un documento a uno qualsiasi dei Detentori congiunti è considerato efficace anche per gli altri Detentori congiunti. Le comunicazioni e i documenti (compresi assegni e mandati di pagamento) inviati per posta dall'Agente Amministrativo, dalla SICAV o dal Distributore Globale sono inviati a rischio delle persone aventi diritto.

Definizione di "Persone USA"

Ciascun investitore della SICAV deve dichiarare e garantire agli Amministratori, tra l'altro, di essere in grado di acquisire Azioni senza violare le leggi in vigore.

Ai fini del presente Prospetto, ma fatte salve le leggi in vigore e le modifiche eventualmente notificate dalla SICAV ai richiedenti e cessionari di Azioni, l'espressione Persona USA avrà il significato indicato nel Regolamento S, e suoi emendamenti, promulgato ai sensi della Legge del 1933. Il Regolamento S attualmente definisce una "Persona USA" come: (a) una persona fisica residente negli Stati Uniti; (b) una società di persone o di capitali organizzata o costituita secondo le leggi degli Stati Uniti; (c) un patrimonio il cui esecutore testamentario o amministratore sia una Persona USA; (d) un'amministrazione fiduciaria il cui amministratore fiduciario sia una Persona USA; (e) un'agenzia o filiale di un organismo estero situata negli Stati Uniti; (f) qualsiasi fondo non discrezionale o simile (diverso da un patrimonio o amministrazione fiduciaria) detenuto da un operatore o altro fiduciario a favore o per conto di una Persona USA; (g) un fondo discrezionale o simile (diverso da un patrimonio o amministrazione fiduciaria) detenuto da un operatore o altro fiduciario organizzato, costituito o, se persona fisica, residente negli Stati Uniti; e (h) una società di persone o di capitali (i) se organizzata o costituita in base alle leggi di una giurisdizione estera e (ii) formata da una Persona USA principalmente allo scopo di investire in titoli non registrati ai sensi della Legge del 1933, a meno che essa non sia organizzata o costituita, e posseduta, da investitori accreditati (come definiti nella Regola 501(a) ai sensi della Legge del 1933), che non siano persone fisiche, patrimoni o amministrazioni fiduciarie.

Le "Persone USA" non comprendono: (a) un fondo discrezionale o simile (diverso da un patrimonio o amministrazione fiduciaria) detenuto per conto di una persona che non sia una Persona USA da parte di un operatore o altro fiduciario professionista, organizzato, costituito o, se persona fisica, residente negli Stati Uniti; (b) un patrimonio il cui fiduciario professionista, che agisce come esecutore o amministratore sia una Persona USA se (i) un esecutore o amministratore del patrimonio, che non sia una Persona USA, ha la discrezionalità finanziaria esclusiva o condivisa in relazione agli attivi del patrimonio e (ii) il patrimonio è regolato da diritto estero; (c) un'amministrazione fiduciaria il cui amministratore fiduciario professionista che agisce da fiduciario sia una Persona USA, se un fiduciario che non sia una Persona USA ha la discrezionalità finanziaria esclusiva o condivisa rispetto agli attivi, e nessun beneficiario del fondo (e nessun disponente se il fondo è revocabile) è una Persona USA; (d) un piano previdenziale aziendale costituito e amministrato in

Ulteriori Informazioni

Continua

conformità alle leggi di un paese diverso dagli Stati Uniti e alle prassi e normative in uso in tale paese; (e) un'agenzia o filiale di una Persona USA situata fuori degli Stati Uniti se (i) l'agenzia o filiale opera per validi motivi commerciali e (ii) l'agenzia o filiale è impegnata nell'attività assicurativa o bancaria ed è soggetta a una regolamentazione assicurativa o bancaria rilevante nella giurisdizione in cui è situata o (f) il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Interamericana di Sviluppo, la Banca Asiatica di Sviluppo, la Banca Africana di Sviluppo, le Nazioni Unite, e relative agenzie, affiliate e fondi pensioni, e qualsiasi altra organizzazione internazionale simile, le relative agenzie, affiliate e fondi pensione.

Liquidazione e Fusione

La durata della SICAV è indefinita e di norma il suo scioglimento dovrà essere deciso da un'assemblea generale straordinaria degli Azionisti. Tale assemblea deve essere convocata se il capitale della SICAV scende al di sotto dei due terzi del minimo previsto dalla legge, attualmente l'equivalente di 1.250.000 Euro.

In caso di liquidazione volontaria della SICAV, lo scioglimento verrà effettuato secondo le disposizioni della Legge del 2002, che specifica la procedura da seguire per permettere agli Azionisti di partecipare alla distribuzione dei proventi della liquidazione, e che a questo scopo dispone il deposito cautelare presso la Caisse des Consignations di tutte le somme non reclamate dagli Azionisti al termine della liquidazione. Le somme non rivendicate entro i termini di prescrizione possono essere soggette a confisca in conformità con le disposizioni della legge del Lussemburgo.

La liquidazione di un Comparto ed il riscatto forzoso delle sue Azioni possono essere effettuati su decisione di un'assemblea di Comparto dei detentori delle Azioni del Comparto interessato. Lo Statuto stabilisce che i requisiti di quorum e maggioranza, previsti per legge per decisioni riguardanti modifiche allo Statuto, sono applicabili a tale assemblea di Comparto. In tal caso, sarà inviata comunicazione agli Azionisti ed il valore patrimoniale netto delle Azioni del Comparto interessato sarà pagato alla data del riscatto forzoso.

Un'assemblea dei detentori di Azioni di un Comparto può decidere di dividere tale Comparto, di fondere il Comparto con un altro Comparto esistente o di contribuire con il Comparto ad un altro organismo di investimento collettivo contro una emissione di azioni di tale organismo di investimento collettivo da distribuire ai detentori di Azioni di tale Comparto.

La decisione sarà pubblicata su iniziativa della SICAV. Essa conterrà informazioni circa il nuovo Comparto o l'organismo di investimento collettivo interessato e sarà effettuata un mese prima della fusione per dare la possibilità ai detentori di tali Azioni di richiedere il riscatto prima dell'effettuazione dell'operazione. Per le assemblee di Comparto che decidano sulla fusione di un Comparto con un altro Comparto, non sono previsti requisiti di quorum e le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Per le assemblee di Comparto che decidono sulla fusione di un Comparto con un organismo di investimento collettivo appartenente all'SEE che offrano delle protezioni equivalenti, le decisioni saranno soggette ai requisiti di quorum e maggioranza contemplati nello Statuto. In caso di fusione con un organismo di investimento collettivo avente sede nel Lussemburgo o all'estero che non offra delle protezioni

equivalenti, le decisioni dell'assemblea del Comparto interessato richiederanno il consenso unanime dei detentori di tutte le azioni del Comparto.

La liquidazione o fusione di un Comparto potrà essere effettuata su decisione degli Amministratori della SICAV, se gli attivi netti totali di un Comparto scendono al di sotto di US\$20.000.000 (o controvalore), o di altro ammontare eventualmente stabilito dagli Amministratori alla luce della situazione economica o politica relativa al Comparto interessato, o se una situazione economica o politica dovesse rappresentare un motivo impellente per tale riscatto.

La decisione di un riscatto forzoso sarà pubblicata dalla SICAV prima della data di entrata in vigore del riscatto e la pubblicazione indicherà le ragioni e le procedure per il riscatto.

Se, in seguito al riscatto forzoso di tutte le Azioni di una o più classi, un ex Azionista non abbia richiesto il pagamento del prezzo di riscatto per un periodo di sei mesi, l'ammontare in questione sarà depositato presso la Caisse des Consignations a beneficio delle persone che ne abbiano titolo.

Documentazione disponibile per la consultazione

Una copia dello Statuto e delle ultime relazioni possono essere ottenute gratuitamente dalla SICAV o da uno dei Distributori presso le loro rispettive sedi. Copie dei seguenti documenti possono essere consultate gratuitamente durante il normale orario di lavoro di qualsiasi giorno lavorativo per le banche presso la sede legale della SICAV o presso gli uffici di uno dei Distributori:

- (a) lo Statuto Consolidato della SICAV;
- (b) l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società di Gestione;
- (c) il Contratto dei Servizi della Società di Gestione tra la SICAV e la Società di Gestione;
- (d) il Contratto con la Banca Depositaria tra la SICAV e BNYM;
- (e) il Contratto di Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti e Domiciliatario, Agente Amministrativo e Agente Societario tra la Società di Gestione, la SICAV e BNYM;
- (f) i Contratti di Consulenza per gli Investimenti tra la Società di Gestione ed i Consulenti per gli Investimenti incaricati;
- (g) il Contratto di Distribuzione Globale tra la Società di Gestione e Invesco Global Asset Management Limited;
- (h) il Contratto di Sub-Distribuzione tra Invesco Global Asset Management Limited, Invesco Asset Management Asia Limited, Invesco Asset Management Deutschland GmbH (agente esclusivamente per clienti professionali) e Invesco Asset Management S.A.;
- (i) il Contratto di Rappresentanza a Hong Kong tra la SICAV e Invesco Asset Management Asia Limited;
- (j) le ultime relazioni annuali e semestrali.

Ulteriori Informazioni

Continua

Conflitti d'Interesse

I Consulenti per gli Investimenti ed altre società del Gruppo Invesco possono di volta in volta agire in veste di gestori o consulenti finanziari per altri fondi/clienti o agire in altre vesti per tali fondi o altri clienti. E' quindi possibile che tali membri del Gruppo Invesco, nel corso della loro attività, abbiano potenziali conflitti di interesse con la SICAV. La Società di Gestione, i Consulenti per gli Investimenti e tali altri membri del Gruppo Invesco avranno, tuttavia, cura di rispettare i loro obblighi dovuti ai sensi dello Statuto e dei Contratti Essenziali, ed in particolare ai loro doveri di agire nei migliori interessi della SICAV, per quanto possibile, tenuto conto dei loro obblighi verso altri clienti nell'effettuare investimenti in cui possano sorgere potenziali conflitti di interesse. In particolare, laddove sia disponibile un numero limitato di titoli da acquistare in una situazione in cui sorgano conflitti di interesse, essi verranno attribuiti proporzionalmente tra i clienti del Consulente per gli Investimenti. Quando la SICAV effettua un investimento in un'altra società di investimento a capitale variabile oppure in uno unit trust gestito da un membro del Gruppo Invesco non verrà addebitata alla SICAV alcuna commissione iniziale e la Società di Gestione addebiterà solamente la commissione annua di gestione prevista nel Prospetto. Gli Amministratori della SICAV (in caso di effettivo sorgere di conflitti di interesse) si impegneranno per assicurare che tale conflitto venga risolto equamente nei migliori interessi della SICAV.

Incentivi

La Società di Gestione e una delle sue Persone Collegate possono effettuare operazioni attraverso o mediante l'intermediazione di altri soggetti con cui la Società di Gestione e le sue Persone Collegate abbiano un accordo che preveda la fornitura periodica alla Società di Gestione o alle sue Persone Collegate di servizi o altri benefici, quali servizi di ricerca e consulenza, hardware informatico associato a software specializzato o a servizi di ricerca, metodi per la performance, valutazione e analisi del portafoglio, servizi di fornitura dei prezzi di mercato, etc. Si può ragionevolmente prevedere che la fornitura di tali servizi benefici la SICAV nel suo complesso e possa contribuire ad un miglioramento della performance della SICAV e di quella della Società di Gestione o delle sue Persone Collegate nel fornire servizi alla SICAV. Per tali servizi non saranno effettuati pagamenti: la Società di Gestione invece e le sue Persone Collegate si impegnano a concludere affari con tale parte. E' politica del Gruppo Invesco ottenere l'esecuzione al meglio su tutte le operazioni per ogni cliente. A scanso di dubbi, tali beni e servizi non comprendono viaggi, alloggio, servizi di tempo libero, beni o servizi amministrativi generali, strutture o sedi lavorative generali, quote di iscrizione, stipendi dei dipendenti o pagamenti diretti di denaro.

La Società di Gestione e le Persone Collegate non tratterranno i benefici di rimborsi di commissione, restituiti da un intermediario od operatore alla Società di Gestione e/o a Persone Collegate se si tratti di commissioni dovute a tale intermediario od operatore per affari con essi conclusi dalla Società di Gestione o Persone Collegate per conto della SICAV. Tali commissioni restituite da operatori od intermediari saranno trattenute dalla Società di Gestione o da Persone Collegate per conto della SICAV.

La Società di Gestione, a propria discrezione e per conto dei Comparti, può anche effettuare operazioni di cambio con parti collegate alla Società di Gestione o alla Banca Depositaria, ma in relazione a tali transazioni si impegnerà ad

aderire alla sua politica di esecuzione al meglio. Gli incentivi e le operazioni con parti collegate saranno divulgati nelle relazioni periodiche.

Operazioni con Parti Collegate

La Società di Gestione, la Banca Depositaria od i loro associati possono effettuare operazioni negli attivi della SICAV a condizione che tali operazioni siano effettuate alle normali condizioni commerciali negoziate al prezzo prevalente e a patto che tali operazioni soddisfino una delle seguenti condizioni:

- i) che venga fornita una valutazione certificata di tale operazione da parte di una persona ritenuta dagli Amministratori indipendente e competente;
- ii) che la transazione sia stata eseguita al meglio, secondo le norme di un mercato finanziario organizzato; oppure

laddove i) o ii) non risultassero praticabili;

- iii) in modo che gli Amministratori siano soddisfatti che l'operazione sia stata eseguita ai normali termini commerciali negoziati ai prezzi prevalenti.

Pubblicazione dei Prezzi

La SICAV intende rendere disponibili i prezzi aggiornati pubblicandoli sul sito Internet di Invesco, all'indirizzo www.invesco.com (gli Azionisti di Hong Kong possono visitare il sito www.invesco.com.hk); intende rendere disponibili tali prezzi presso gli uffici della SICAV e dell'Agente Amministrativo. Qualora venga richiesto in una giurisdizione in cui alcuni Comparti sono registrati ed autorizzati alla vendita, i prezzi saranno pubblicati sui quotidiani citati all'Appendice A del Prospetto. Qualora le Azioni di un Comparto o di una classe vengano quotate alla Borsa Valori del Lussemburgo, i loro prezzi saranno inoltre comunicati tempestivamente alla Borsa Valori del Lussemburgo.

Informazioni importanti per gli Investitori in Germania

Generale

BNP Paribas Securities Services S.A. - Filiale di Francoforte sul Meno, Europa-Allee 12,, D-60327 Francoforte sul Meno, ha assunto la funzione di agente tedesco addetto ai pagamenti ai sensi dell'art. 131 comma 1 dell'Investment Act (l' "Agente tedesco addetto ai pagamenti").

Gli Azionisti residenti in Germania hanno il diritto di riscattare le loro azioni restituendole all'Agente tedesco addetto ai pagamenti. L'Agente tedesco addetto ai pagamenti o il Distributore Globale trasmette i proventi del riscatto nella valuta del Comparto (dei Comparti) agli azionisti mediante bonifico bancario elettronico o assegno bancario non appena viene dato corso alla richiesta di riscatto. Su richiesta dell'azionista, l'assegno potrà essere emesso in euro. I proventi del riscatto potranno essere versati dall'Agente tedesco addetto ai pagamenti in contanti in euro, qualora richiesto dall'azionista. Inoltre, sarà possibile inviare all'Agente tedesco addetto ai pagamenti anche le richieste di conversione.

Gli azionisti residenti in Germania potranno inoltre richiedere che tutti gli altri pagamenti che la SICAV effettuerà nei loro confronti siano inoltrati all'Agente tedesco addetto ai pagamenti e che quest'ultimo si incarichi di versare detti pagamenti sul conto dell'azionista in questione o di effettuare un pagamento in contanti in euro direttamente all'azionista stesso.

Per gli Azionisti residenti in Germania le copie gratuite della versione consolidata dello Statuto, del Prospetto informativo corrente datato 31 marzo 2011 con relative Appendici A, B e C datate 31 marzo 2011, nonché la versione più aggiornata dei prospetti semplificati e l'ultima relazione annuale e qualora pubblicato anche l'ultima relazione semestrale della SICAV, così come i prezzi di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, sono disponibili presso l'Agente informatore tedesco all'indirizzo, Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Francoforte sul Meno (l' "Agente informatore tedesco"). Le copie dei seguenti documenti potranno essere consultate gratuitamente presso la sede dell'Agente informatore tedesco: (a) lo Statuto della SICAV, (b) l'Atto costitutivo della Società di Gestione, (c) il Contratto dei Servizi della Società di Gestione, (d) il Contratto con la Banca Depositaria, (e) il Contratto di Agente Preposto ai Registri e ai Trasferimenti e Domiciliatario, Agente Amministrativo e Agente Societario (f) i Contratti di Consulenza per gli Investimenti, (g) il Contratto di Distribuzione Globale, (h) il Contratto di Sub-Distribuzione, (i) il Contratto di Rappresentanza a Hong Kong e (j) le ultime relazioni annuali e semestrali.

I prezzi di sottoscrizione e di riscatto delle classi di Azioni "A" e "C" così come "A (Capitalizzazione)" e "A (Distribuzione)" di tutti i Comparti saranno pubblicati su www.fazfinance.net. Sarà possibile richiedere informazioni relative ai prezzi di tutte le classi di azioni lanciate presso l'Agente informatore tedesco. Le comunicazioni agli azionisti verranno pubblicate in Germania mediante delle lettere indirizzate direttamente agli investitori.

Tassazione in Germania

Le affermazioni concernenti i regolamenti fiscali sono applicabili esclusivamente agli Azionisti soggetti a imposizione fiscale illimitata in Germania. Non ha lo scopo di costituire un'analisi completa contenente tutte le

considerazioni fiscali relative alla detenzione di Azioni. Gli azionisti e i potenziali investitori dovrebbero consultare i propri consulenti professionisti in merito alle implicazioni relative all'acquisto, il possesso, la conversione o la cessione delle Azioni, in base alle riposizioni previste dalle leggi tedesche.

I seguenti commenti - soprattutto quelli relativi all'esenzione fiscale di alcuni redditi di un fondo di investimento - dipendono dal rispetto della SICAV di determinati obblighi di divulgazione concernenti gli investitori tedeschi. La SICAV intende ottemperare a suddetti obblighi.

Per finalità fiscali, la SICAV potrebbe effettuare piani di perequazione del reddito, come previsto dalla circolare del Ministero delle finanze del 9 marzo 2010, nell'ottica di assicurare che durante il periodo contabile di pertinenza il livello di reddito generato da investimenti non sia influenzato dalla sottoscrizione, dalla conversione o dal rimborso di Azioni.

La SICAV

La Società di Gestione intende condurre le attività della SICAV in modo tale che i Comparti non siano soggetti a imposizione fiscale in Germania.

L'Azionista

Le seguenti osservazioni concernono la tassazione del reddito corrente certo di un Comparto ed anche i guadagni ricavati dalla vendita di Azioni nella SICAV, nella misura in cui l'Azionista interessato detenga le Azioni in qualità di (i) attivi privati oppure (ii) di attivi societari. Per ulteriori informazioni consultare i punti (iii) e (iv). Le osservazioni in questione non intendono fornire informazioni fiscali rilevanti per tutti i singoli Azionisti, la cui tassazione varia sulla base delle loro circostanze personali.

(i) Azioni come attivi privati

In principio, per quanto concerne il reddito imponibile di un Comparto come reddito derivante da investimenti di capitale, un azionista privato persona fisica è soggetto all'imposta tedesca sul reddito. Analogamente, anche il reddito distribuito e il reddito capitalizzato posso essere soggetti a imposizione fiscale. L'imposta sul reddito distribuito dovrà essere versata nell'anno in cui il reddito è maturato. Il reddito distribuito si considera maturato al termine dell'esercizio finanziario del Comparto e pertanto dovrà essere versato dagli Azionisti nel medesimo anno.

Guadagni provenienti dalla liquidazione di titoli e guadagni sui contratti forward

I guadagni provenienti dalla liquidazione di titoli e i guadagni sui contratti forward che vengano realizzati a livello di Comparto sono esentasse per l'Azionista sia per quanto riguarda la distribuzione che la capitalizzazione.

Interessi e altri redditi

In linea di principio l'Azionista è soggetto all'imposizione fiscale sugli interessi e su altre forme di reddito, a prescindere dal fatto che si tratti di reddito capitalizzato o distribuito.

Dividendi

Solo la metà dei dividendi che vengono distribuiti o capitalizzati dal Comparto è fiscalmente imponibile per l'Azionista (il cosiddetto "Halbeinkünfteverfahren").

Informazioni importanti per gli Investitori in Germania

Continua

Reddito fiscale negativo

Al livello del Comparto, il reddito fiscale negativo dovrà essere compensato dal reddito positivo equivalente. Il reddito equivalente è tale quando le relative conseguenze fiscali al livello dell'Azionista sono equivalenti. A livello del Comparto, l'interesse potrà essere compensato dunque con un altro reddito e non con i dividendi. Il reddito fiscale negativo che non può essere pareggiato mediante compensazione dovrà essere riportato a livello del Comparto e sarà compensato con il reddito fiscale equivalente positivo degli anni successivi. Il reddito fiscale negativo non può essere attribuito direttamente all'Azionista.

Plusvalenze al livello dell'Azionista

Le plusvalenze ricavate dalla vendita o dal riscatto di Azioni sono fiscalmente imponibili per gli Azionisti che detengono le proprie Azioni in qualità di attivi privati, nella misura in cui la vendita o il riscatto delle Azioni avvenga prima o entro i 12 mesi successivi all'acquisizione.

(ii) Azioni come attivi societari

In linea di principio, per l'Azionista il reddito imponibile del Comparto è soggetto all'imposta tedesca sul reddito o, a seconda dei casi, all'imposta tedesca sul reddito societario. Analogamente, anche il reddito distribuito e il reddito capitalizzato possono essere soggetti a imposizione fiscale. L'imposta sul reddito distribuito dovrà essere versata nell'anno in cui tale reddito è maturato. Il reddito distribuito si considera maturato al termine dell'esercizio finanziario del Comparto e pertanto dovrà essere versato dagli Azionisti nel medesimo anno.

Guadagni provenienti dalla liquidazione di titoli e guadagni sui contratti forward

Per gli Azionisti i guadagni ricavati dal riscatto dei titoli e i guadagni ricavati dai contratti forward non sono rilevanti dal punto di vista fiscale a condizione che siano capitalizzati. Qualora questi guadagni siano distribuiti, diverranno in principio soggetti a imposizione fiscale per l'Azionista. Tuttavia, i ricavati dalla liquidazione di azioni possono essere completamente esenti da imposte (per gli organismi societari che siano soggetti agli articoli 8b paragrafi da 1 a 6 della legge tedesca sulle imposte sul reddito societario (sebbene il 5 percento delle plusvalenze esenti da imposte sia considerato come spese societarie non detraibili per gli organismi societari), oppure esenti a metà, per gli Azionisti che esercitino la loro attività in qualità di ditta individuale e di società di persone ("Halbeinkünfteverfahren"). I guadagni ricavati dalla liquidazione di altri titoli o da contratti forward sono invece interamente soggetti a imposizione fiscale.

Interessi e altri redditi

In linea di principio l'Azionista è soggetto all'imposizione fiscale sugli interessi e su altre forme di reddito, a prescindere dal fatto che si tratti di reddito capitalizzato o distribuito.

Dividendi

I dividendi distribuiti oppure capitalizzati in relazione ad Azioni detenute come attivi societari sono esenti da imposizioni fiscali per gli organismi societari soggetti agli articoli 8b paragrafi da 1 a 6 della legge tedesca sulle imposte sul reddito societario (sebbene il 5 percento delle plusvalenze esenti da imposte sia considerato come spese societarie non detraibili per gli organismi societari). Solo la metà dei dividendi distribuiti in, oppure capitalizzati per Azioni detenute come attivi societari di ditte individuali e di società di persone ("Halbeinkünfteverfahren"), sarà soggetta a imposizione fiscale.

Reddito fiscale negativo

Al livello del Comparto, il reddito fiscale negativo dovrà essere compensato dal reddito positivo equivalente. Il reddito equivalente è tale quando le relative conseguenze fiscali al livello dell'Azionista sono equivalenti. A livello del Comparto, l'interesse potrà essere compensato dunque con un altro reddito e non con i dividendi. Il reddito fiscale negativo che non può essere pareggiato mediante compensazione, dovrà essere riportato al livello del Comparto e sarà compensato con il reddito fiscale equivalente positivo degli anni successivi. Il reddito fiscale negativo non può essere attribuito direttamente all'Azionista.

Plusvalenze al livello dell'Azionista

In linea di principio, le plusvalenze ricavate dalla vendita o dal riscatto di Azioni detenute come attivi societari sono soggette a imposizione fiscale. Viene applicata un'eccezione a quella parte di plusvalenze composte da dividendi e plusvalenze realizzate e non realizzate del Comparto sui titoli azionari (il cosiddetto "Aktiengewinn"). Per quanto riguarda le Azioni detenute come attivi societari di organismi societari, questa parte delle plusvalenze è completamente esente dall'imposizione fiscale. Per le ditte individuali o le società di persone solo la metà di suddette plusvalenze sarà soggetta a imposizione fiscale.

(iii) Ritenuta d'acconto su rendimenti da capitale e imposta complementare di beneficenza

In linea di principio, in caso di distribuzione viene trattenuta un'imposta sui rendimenti da capitale a un tasso del 30 per cento sia per il reddito distribuito che per il reddito distribuito presunto (distribuzione parziale) soggetto a una ritenuta d'acconto sul reddito da interessi ("Depotfall"). Un'imposta complementare di beneficenza al tasso del 5,5 percento verrà applicata sugli importi fiscali dei rendimenti da capitale che dovranno essere versati sulle distribuzioni. La ritenuta d'acconto sale al 35 percento più il 5 percento di imposta complementare di beneficenza quando le Azioni dei Comparti di distribuzione non sono detenute in un conto deposito e "Ertragsscheine" sono presentati a una banca locale ("Eigenverwahrung").

In caso di liquidazione o riscatto delle Azioni (così come di operazioni equivalenti), verrà applicata un'imposta del 30 percento (oppure a seconda dei casi del 35 percento) più un'imposta complementare di beneficenza del 5,5 al reddito di distribuzione presunto capitalizzato (il reddito che si presume sia stato maturato dall'Azionista dopo il 31 dicembre 1993 e che non sia stato soggetto alla ritenuta d'acconto tedesca).

Per Profitti Provvisori si intendono gli interessi contenuti nel prezzo di vendita o di riscatto, che, in assenza di distribuzione, oppure a seconda dei casi, all'allocatione come reddito di distribuzione presunto, non sono stati ancora maturati dall'investitore e pertanto non sono soggetti a imposizione fiscale. Il reddito in questione sarà soggetto all'imposta sul reddito o alla ritenuta di acconto sui redditi da capitale una volta eseguito il riscatto o la vendita. La ritenuta di acconto sugli utili da capitale dei profitti provvisori ammonta al 30 percento ("Depotfall") o al 35 percento ("Eigenverwahrung") più il 5,5 dell'imposta complementare di beneficenza sulla rispettiva ritenuta di acconto sugli utili da capitale.

In conformità con i requisiti legali, la summenzionata ritenuta di acconto sui rendimenti da capitale potrà essere scalata

Informazioni importanti per gli Investitori in Germania

Continua

dall'imposta tedesca sul reddito o sul reddito societario rispettivamente, oppure, in caso di esenzione o sgravio fiscale, potrà essere rimborsata su richiesta.

(iv) Rischio fiscale

Il trattamento fiscale dei comparti è soggetto a variazioni impreviste. Una modifica di aliquote fiscali di un comparto erroneamente determinate per gli esercizi fiscali precedenti (ad esempio, in base alle verifiche contabili) potrebbe, nel caso di una correzione fondamentalmente svantaggiosa della tassazione dell'Azionista, comportare che quest'ultimo debba sostenere l'onere fiscale degli esercizi precedenti anche se al tempo non possedeva investimenti nel comparto. Di contro, esiste anche la possibilità che l'Azionista non tragga benefici da una correzione fondamentalmente vantaggiosa relativa all'esercizio fiscale corrente o a quelli precedenti effettuati in un comparto in cui aveva investito qualora il riscatto o la vendita delle Azioni avvenga prima dell'esecuzione della correzione.

Inoltre, la correzione di un dato fiscale potrebbe comportare l'effettiva valutazione del reddito soggetto a imposizione fiscale, oppure a seconda dei casi, a vantaggi fiscali che avvengono in un periodo di valutazione diverso dal periodo originariamente applicato avendo pertanto un impatto negativo sui singoli Azionisti.

Si richiama all'attenzione degli azionisti il fatto che il reddito imponibile per Azione, potrà, nel caso dei Comparti a capitalizzazione che non calcolano una Ertragsausgleich, essere distorto da un punto di vista economico, dal momento che il reddito imponibile per l'intero esercizio sarà determinato sulla base delle Azioni in circolazione l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale in esame.

"Abgeltungsteuer"

Il documento intitolato Unternehmensteuerreformgesetz 2008, datato 14 agosto 2007, contiene delle importanti nuove disposizioni relative all'imposizione fiscale dei rendimenti da capitale che, si prevede, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2009. Le nuove disposizioni comprendono in particolare l'introduzione di un'aliquota fissa di ritenuta d'acconto per gli Azionisti che detengano le loro Azioni come attivi privati.

Le seguenti osservazioni relative alle nuove normative fiscali sono applicabili esclusivamente agli Azionisti soggetti a imposizione illimitata in Germania.

Per gli Investitori privati individuali, in linea di principio il reddito imponibile dei Comparti come reddito proveniente da investimenti di capitali è soggetto all'imposta tedesca sul reddito. In reddito proveniente da investimenti di capitali include anche il reddito distribuito dal Comparto, il reddito di distribuzione presunto, il Profitto Provvisorio e i ricavi dalla vendita e dall'acquisto di Azioni. Suddetto reddito da investimenti di capitali è al contempo soggetto in genere a un'imposizione fiscale del 25 per cento (più l'imposta complementare di beneficenza, e se applicabile, l'imposta per la chiesa).

Nel caso delle Azioni acquistate prima del 1° gennaio 2009 le plusvalenze saranno ancora considerate private e pertanto saranno soggette all'imposta tedesca sul reddito a condizione che dette Azioni siano liquidate prima o entro 12 mesi. In tal caso non verrà applicata la ritenuta di acconto sui rendimenti da capitale del 25 per cento. Nel caso di Azioni acquistate

dopo il 31 dicembre 2008, le plusvalenze saranno soggette alla ritenuta di acconto sui rendimenti da capitale del 25 per cento (più l'imposta complementare di beneficenza, e se applicabile, l'imposta per la chiesa) a prescindere dal periodo di detenzione.

Al momento della liquidazione, del riscatto o di operazioni equivalenti, la ritenuta di acconto sui rendimenti da capitale del 25 per cento sarà anche applicata all'importo del reddito di distribuzione presunto capitalizzato (il reddito che si presume sia stato maturato dall'Azionista dopo il 31 dicembre 1993 e che non sia stato soggetto alla ritenuta d'acconto tedesca). Tuttavia, in conformità con i requisiti legali, la summenzionata ritenuta di acconto sui rendimenti da capitale potrà essere accreditata all'imposta tedesca sul reddito o sul reddito societario.

In generale, nel caso in cui le Azioni siano detenute come attivi privati, la ritenuta di acconto ha un effetto compensativo ("Abgeltung"), secondo cui di norma il reddito proveniente da investimenti di capitale non dovrà essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia suddetto reddito potrebbe dover essere dichiarato in determinati casi in cui l'aliquota personale dell'Azionista sia più bassa dell'aliquota del 25 per cento applicata ("Günstigerprüfung"). Nel caso di deposito all'estero di Azioni non si applica alcuna ritenuta fiscale e pertanto il reddito soggetto alla ritenuta di acconto sui rendimenti da capitale dovrà essere incluso nella dichiarazione fiscale dell'Azionista, e in principio dovrebbe essere applicata un'aliquota fiscale del 25 per cento (più l'imposta complementare di beneficenza, e se applicabile, l'imposta per la chiesa).

Di contro, per le Azioni detenute come attivi societari la ritenuta di acconto non avrà un effetto compensativo. Inoltre, nel caso in cui le Azioni siano detenute come attivi societari di una ditta individuale o di una società di persone, in base alle nuove normative fiscali, le imposte non solo saranno applicate sulla metà dei dividendi e dei guadagni, ma anche, in principio, sul 60 per cento di detti guadagni ("Teileinkünfteverfahren"). I dividendi e i guadagni provenienti dalla liquidazione delle Azioni rimarranno tuttavia esenti da imposizione fiscale (sebbene nel caso di organismi societari il 5 per cento dei dividendi sia considerato come spese societarie non detraibili), anche ai sensi delle nuove disposizioni, nel caso in cui le Azioni siano detenute come attivi societari di un organismo (ad eccezione degli organismi societari che siano soggetti agli articoli 8b paragrafi da 1 a 6 della legge tedesca sulle imposte sul reddito societario).

Il riepilogo sopra riportato è stato redatto sulla base delle indicazioni ricevute dagli Amministratori relativamente alle leggi e alle pratiche in vigore in Germania alla data del Prospetto. Come per qualsiasi investimento, non vi sono garanzie che la posizione fiscale esistente o suggerita non possa subire variazioni (anche di effetto retroattivo) sia per effetto di nuove leggi, consuetudini o decreti emessi dalle autorità fiscali.

Si consiglia agli Azionisti e a tutte le altre persone interessate di consultare il proprio consulente fiscale per ottenere una panoramica completa circa le implicazioni fiscali e i relativi diritti legati all'acquisto, alla detenzione e alla vendita di Azioni, in Germania e al di fuori della Germania.

Definizioni

"Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti"

The Bank of New York Mellon (International) Limited, filiale di Lussemburgo.

"Azioni"

Azioni della SICAV.

"Azionista"

Il detentore di una Azione.

"Banca Depositaria"

The Bank of New York Mellon (International) Limited, filiale di Lussemburgo.

"Codice"

Il Code on Unit Trusts and Mutual Funds pubblicato dal SFC

"Comparto"

Un comparto della SICAV.

"Consiglio di Amministrazione"

Amministratori della SICAV, ciascuno un "Amministratore".

"Conto di negoziazione"

Un conto di negoziazione aperto da ciascun Azionista presso il Distributore Globale (in particolare tramite la compilazione e la consegna del Documento di Istruzioni Standard) per ottenere un numero di conto che ageverà le transazioni aventi a oggetto la gamma dei prodotti internazionali d'investimento di Invesco. Per maggiore chiarezza, tale conto non è un conto bancario né un conto titoli o un registro degli azionisti e non potrà essere interpretato come tale.

"Contratti Rilevanti"

I contratti citati alla voce "Documenti Disponibili per la consultazione".

"Data di Regolamento"

La Data di regolamento delle sottoscrizioni cadrà nel quarto Giorno Lavorativo dalla data di accettazione della richiesta.

Con decorrenza dal 25 luglio 2011, o da un'altra data precedente o successiva stabilita dagli Amministratori e comunicata agli Azionisti, la Data di Regolamento delle sottoscrizioni cadrà nel terzo Giorno Lavorativo dalla data di accettazione della richiesta.

La Data di regolamento dei rimborsi cadrà nel quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione della documentazione completa necessaria per darvi corso.

Con decorrenza dal 25 luglio 2011, o da un'altra data precedente o successiva stabilita dagli Amministratori e comunicata agli Azionisti, la Data di Regolamento dei rimborsi cadrà nel terzo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione della documentazione completa necessaria per darvi corso.

"Direttiva OICVM"

La Direttiva del Consiglio UE 85/611/CEE sull'Armonizzazione delle Leggi, dei Regolamenti e delle Disposizioni Amministrative relative agli Organismi di

Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), e suoi emendamenti.

"Distributore Globale"

Invesco Global Asset Management Limited, con sede in Irlanda.

"Distributori"

Il Distributore Globale ed i Sub-Distributori e Rappresentanti.

"Gamma Prodotti Globali di Invesco"

Gli OICVM domiciliati in Irlanda o in Lussemburgo, promossi dal Gruppo Invesco e recanti il marchio di fondo Invesco.

"Giorno Lavorativo"

Ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, a meno che tale giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo sia un giorno in cui il Distributore Globale è chiuso per festività sopresse dopo il 25/26 dicembre e/o il 1° gennaio di ogni anno.

Per maggiore chiarezza, a partire dal 28 aprile 2011, e salvo diversa decisione degli Amministratori, il Venerdì santo (che ai fini delle negoziazioni non è attualmente un Giorno Lavorativo) e il 24 dicembre di ogni anno, o le altre date stabilite dagli Amministratori e comunicate agli Azionisti, non saranno Giorni Lavorativi.

"Identificatore di Comparti"

Con tale espressione si intendono i codici SEDOL, ISIN, CUSIP o altri codici o identificatori equivalenti di un Comparto, che vengono inclusi nella relativa scheda e possono essere forniti in altra documentazione di marketing del Comparto in questione.

"Importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale"

L'importo minimo di sottoscrizione iniziale per le diverse classi di Azioni applicabile a ciascun Comparto è l'ammontare indicato nell'Appendice A o eventuale altro importo stabilito dalla SICAV a sua completa discrezione. Inoltre la SICAV, a sua completa discrezione, potrà decidere di derogare alla regola dell'importo Minimo di Sottoscrizione Iniziale.

"Invesco Group"

Invesco Limited nella descrizione di cui a pag. 31, insieme alle sue società controllate e alle entità societarie correlate.

"IVA"

Imposta sul Valore Aggiunto, un'imposta applicata sulla fornitura di beni e servizi con aliquote variabili.

"Legge del 1933"

United States Securities Act del 1933, e suoi emendamenti.

"Legge del 1940"

United States Investment Company Act del 1940, e suoi emendamenti.

"Leggi e Regolamenti dell'AML/CTF"

La legge lussemburghese del 12 novembre 2004, modificata in particolare dalla legge del 17 luglio 2008 e dalla legge del 27 ottobre 2010, nonché tutti i

Definizioni

Continua

provvedimenti e regolamenti d'attuazione, le circolari e i pareri (emanati in particolare dalla CSSF) ad esse relativi (comprese le successive modifiche e integrazioni) e/o la Legge penale irlandese del 2010 contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche detta Money Laundering and Terrorist Financing Act, e la legge penale del 2005 contro gli attentati terroristici detta Terrorist Offences Act, nonché i relativi provvedimenti e regolamenti d'attuazione (comprese le successive modifiche e integrazioni) per quanto tali leggi e regolamenti saranno applicabili.

"Momento di Sospensione delle Operazioni"

Le ore 10.00 (ora irlandese) di ogni Giorno Lavorativo, salvo che per le operazioni collocate attraverso il Sub-Distributore e Rappresentante di Hong Kong, per le quali il Momento di Sospensione delle Operazioni è alle ore 17.00 (ora di Hong Kong) di ciascun Giorno Lavorativo, o in qualsiasi altro orario od orari stabiliti dagli Amministratori e comunicati agli Azionisti.

Con decorrenza dal 25 luglio 2011 il Momento di Sospensione delle Operazioni cadrà alle ore 12.00 (ora irlandese) di ogni Giorno Lavorativo, salvo che per le operazioni collocate attraverso il Sub-Distributore e Rappresentante di Hong Kong, per le quali il Momento di Sospensione delle Operazioni cadrà alle ore 17.00 (ora di Hong Kong), o in qualsiasi altro orario od orari stabiliti dagli Amministratori e comunicati agli Azionisti.

"Momento di Valutazione"

Le ore 10.00 (ora irlandese) di qualsiasi Giorno Lavorativo o altro orario eventualmente stabilito dagli Amministratori e comunicato agli Azionisti.

Con decorrenza dal 25 luglio 2011, il Momento di Valutazione cadrà alle ore 12.00 (ora irlandese) di qualsiasi Giorno Lavorativo, o in qualsiasi altro orario od orari stabiliti dagli Amministratori e comunicati agli Azionisti.

"OCSE"

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

"OICVM"

Un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Direttiva OICVM.

"Pacchetto Minimo"

Il pacchetto minimo per le diverse classi di Azioni applicabile a ciascun Comparto è l'ammontare indicato nell'Appendice A o eventuale altro importo stabilito dalla SICAV a sua assoluta discrezione. La SICAV a sua assoluta discrezione potrà, di volta in volta (i) eliminare il requisito di pacchetto minimo come definito nel Prospetto, oppure (i) riscattare forzatamente un pacchetto di valore inferiore all'ammontare indicato all'Appendice A o ad eventuale altro importo stabilito dalla SICAV a sua assoluta discrezione.

"Persona Collegata"

- (a) Una persona o società che possieda, direttamente o indirettamente, almeno il 20% delle azioni della Società di Gestione o che possa esercitare, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei voti complessivi della Società di Gestione; oppure

- (b) una persona o società controllata da un soggetto che rientra in una o entrambe le categorie del precedente punto (a); oppure
- (c) un membro del gruppo cui appartiene la società, oppure
- (d) un amministratore o dirigente di quella società o di una delle sue Persone Collegate nel significato dei punti (a), (b) o (c).

"Persona USA"

Una persona che soddisfi i requisiti esposti alla voce "Ulteriori informazioni".

"Relazioni"

Il bilancio e le relazioni annuali certificati, nonché le relazioni ed il bilancio semestrale non certificato.

"Revisori dei Conti"

PricewaterhouseCoopers S.à.r.l.

"SFC"

La Securities and Futures Commission di Hong Kong.

"SICAV"

Invesco Funds, una società d'investimento di tipo aperto costituita come société anonyme ai sensi delle leggi del Lussemburgo che si qualifica come società d'investimento a capitale variabile (SICAV), indicata anche come "Invesco Funds".

"Società di Gestione"

Invesco Management S.A.

"Statuto"

Statuto Sociale della SICAV.

"Sub-Distributore e Rappresentante di Hong Kong"

Invesco Asset Management Asia Limited.

"Sub-Distributore"

Invesco Asset Management Deutschland GmbH (unicamente per i clienti professionali di cui alla definizione fornita nella Direttiva 2004/39/CE e recepita dal diritto tedesco), Invesco Asset Management S.A. e nel caso di Invesco Asset Management Asia Limited significherà "Sub-Distributore e Rappresentante di Hong Kong".

"UE"

Unione Europea.

